

1. PREMESSA.

1.1.1 – Il decreto legislativo 8 Giugno 2001 n° 231 ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. In base a tale nuova disciplina, nel caso in cui vengano commessi i reati previsti nel Decreto e secondo le condizioni ivi specificate, la Società (in quanto entità legale) può essere ritenuta direttamente responsabile, a meno che non dimostri di avere adottato un modello di organizzazione, di gestione e di controllo tale per cui l'azione sia stata commessa da una singola persona, in violazione alle disposizioni aziendali.

ARCHILOGY ha adottato il presente Modello Organizzativo, con delibera del Consiglio di Amministrazione del .

1.1.2 – ARCHILOGY confida sull'integrità del comportamento di tutti i propri dipendenti per mantenere un idoneo livello di applicazione delle disposizioni previste dal presente Modello Organizzativo. Conseguentemente, il mancato rispetto (in tutto o in parte) delle disposizioni definite nel presente Modello Organizzativo (e delle altre disposizioni correlate), sarà considerato da ARCHILOGY come un abuso della fiducia riposta nei confronti del dipendente che non rispetta le direttive aziendali. Pertanto, la non osservanza di dette disposizioni potrà comportare l'applicazione di appropriate sanzioni disciplinari.

1.2. SCOPO DEL DOCUMENTO

1.2.1 - Il presente documento costituisce e descrive il Modello Organizzativo per la prevenzione dei reati previsti nel Decreto.

1.2.2 - Il presente Modello Organizzativo, è elaborato tenendo in considerazione la struttura organizzativa e i regolamenti

formalizzati in ARCHILOGY con la disciplina e le previsioni del Decreto.

L'obiettivo è quello di integrare il complesso delle norme di condotta, principi, Politiche aziendali e Procedure di ARCHILOGY, nonché, tutti gli strumenti organizzativi e i Controlli preventivi esistenti per dare attuazione alle prescrizioni del Decreto.

Questo permette:

- il mantenimento del Sistema di *governance* già in essere; agendo sui Processi che, direttamente o indirettamente, possono influenzare il sistema di gestione aziendale proprio di ARCHILOGY e il Modello Organizzativo;
- di adottare, successivamente, anche altri Sistemi di *governance* (normativi, cogenti o volontari) sempre in maniera integrata.

Il presente documento, costituisce il primo punto di riferimento per valutare l'idoneità di ARCHILOGY alle prescrizioni dettate dal Decreto.

1.3.CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DOCUMENTO

1.3.1 - Il presente Modello Organizzativo è applicabile per tutte le sedi di ARCHILOGY, sede legale in Cologno Monzese (MI) Viale Spagna 62 (Partita Iva e C.F. 09671160969);

1.3.2 – Le prescrizioni del presente documento si applicano a tutti i dipendenti di ARCHILOGY che, a qualsiasi titolo, sono partecipi e/o gestiscono i Processi ed attività di riferimento, e/o dati e informazioni connesse e, ove applicabili, nei confronti di tutti i Soggetti Destinatari.

Infatti, secondo il Decreto, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da Soggetti Apicali;
- da Soggetti Subordinati.

ARCHILOGY non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, Decreto), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.3.3 – Il presente documento sarà soggetto a revisione periodica da parte di ARCHILOGY, per opera dell'Organismo di vigilanza e/o del Consiglio di Amministrazione, in funzione del principio del miglioramento continuo posto alla base del sistema di governo dei processi aziendali.

Il Modello Organizzativo quindi, potrà subire delle modifiche a discrezione della Società stessa a seguito di modifiche derivanti dall'osservanza delle norme giuridiche in materia e loro integrazioni e variazioni.

In ogni caso, i principi e le metodologie del presente Modello Organizzativo definito da ARCHILOGY troveranno applicazione anche con riferimento a eventuali ulteriori ipotesi di reato che, a seguito di intervento legislativo dovessero assumere rilievo in ordine alla responsabilità amministrativa della Società.

2. IL DECRETO

2.1.DESCRIZIONE

2.1.1. Oggetto

Con il Decreto si introduce nel nostro ordinamento giuridico il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, quando specifici reati sono commessi dai Soggetti Apicali o dai Soggetti Subordinati, qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società stessa (superamento del principio "*societas delinquere non potest*").

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha

realizzato materialmente il reato.

2.1.2. Caratteristiche

Le società si spingono sempre più verso la definizione di piani e programmi tendenti alla prevenzione di eventi dannosi per le stesse; per cui la previsione di un Modello Organizzativo permette di dare le indicazioni necessarie a prevenire l'insorgere di potenziali criticità, definendo ove possibile, opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio.

A tal fine Confindustria ha emanato le Linee Guida per la costruzione di modelli organizzativi ai sensi del Decreto.

In estrema sintesi, possiamo riassumere le aree di intervento individuate nelle Linee Guida di Confindustria, come segue:

- individuazione degli ambiti aziendali di attività e dei vari processi a rischio (operazioni contabili, attività di business, partecipazione a gare, etc.);
- individuazione dei rischi potenziali e delle condizioni per la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio della società;
- nomina di un organismo di vigilanza che sia a diretto riporto del vertice interno aziendale, indipendente, autorevole, adeguato, autonomo, non occasionale;
- definizione di responsabilità e attività finalizzate alla appropriata gestione delle attività;
- definizione di processi e procedure interne, atte a governare, prevenire e controllare le attività a rischio;
- definizione dei meccanismi di comunicazione da parte dell'organismo di vigilanza verso i vertici della società e viceversa;
- definizione dei meccanismi di comunicazione da parte dei soggetti destinatari del Decreto verso l'organismo di vigilanza e

viceversa;

- predisposizione di un codice etico;
- previsione di un sistema disciplinare e dei meccanismi sanzionatori, in caso di violazione del modello organizzativo.

2.1.3. Il Valore Aggiunto

Dotare la Società un Modello Organizzativo atto a prevenire i reati, costituisce una scelta strategica per la Società stessa e per i soci, dando la possibilità di:

- poter perfezionare l'organizzazione interna ottimizzando la suddivisione di competenze e responsabilità;
- poter assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal Decreto ogni qualvolta ciò venga richiesto nell'ambito dei rapporti contrattuali (es. gare pubbliche);
- migliorare l'immagine presso i clienti, il mercato e verso l'esterno in generale.

Oltre al valore aggiunto derivante dall'implementazione di un Sistema di *governance* il Decreto prevede la possibilità di andare esenti dalle responsabilità e dalle conseguenti sanzioni quando si verifica un procedimento penale per uno dei reati previsti dal Decreto, nel caso il Modello Organizzativo venga efficacemente adottato.

2.1.4. L'adeguatezza ed efficacia del Modello Organizzativo

È importante evidenziare che l'accertamento della responsabilità della Società viene effettuato anche attraverso la valutazione della adeguatezza ed efficacia del Modello Organizzativo e, quindi, il giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati che il giudice è chiamato a formulare in occasione di un procedimento penale.

2.2. FATTISPECIE DI REATO

I REATI PRESUPPOSTO

Sulla base di quanto previsto espressamente dal Capo I, Sez. III, del D.Lgs. 231/ 2001 i reati oggetto della normativa in esame sono suddivisibili nei seguenti gruppi:

- 1) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (si veda art. 24 D.Lgs. 231/2001);
- 2) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (si veda art. 24 bis D.Lgs. 231/2001);
- 3) delitti di criminalità organizzata (si veda art. 24 ter D.Lgs. 231/2001);
- 4) concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (si veda art. 25 D.Lgs. 231/2001); 5) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (si veda art. 25 bis D.Lgs. 231/2001);
- 6) delitti contro l'industria e il commercio (si veda art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/2001);
- 7) reati societari (si veda art. 25 ter D.Lgs. 231/2001);
- 8) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, o in violazione dell'art. 2 convenzione di New York 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo si veda art. 25 quater D.Lgs. 231/2001);
- 9) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (si veda art. 25 quater 1 D.Lgs. 231/01);
- 10) delitti contro la personalità individuale (si veda art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001);
- 11) abusi di mercato (si veda art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001);

- 12) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (si veda art. 25 septies D.Lgs. 231/2001);
- 13) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (si veda art. 25 octies D.Lgs. 231/2001);
- 14) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (si veda art. 25 nonies D.Lgs. 231/2001);
- 15) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (si veda art. 25 decies D.Lgs. 231/2001);
- 16) reati ambientali (si veda art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001);
- 17) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (si veda art. 25 duodecies D. Lgs. 231/2001);
- 18) reati transnazionali (introdotti dalla Legge 146/2006 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”).

Per una più semplice lettura, si riporta il testo aggiornato degli artt. 24, 24 bis, 24 ter, del D.Lgs. n. 231/01

Art. 24

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un

danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-bis.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

Art. 24-ter.

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Art. 25

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319,

319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (2).

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

(1) Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 1), della Legge 6 novembre 2012, n. 190. (2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 2), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 25-bis

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 2 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (4).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 , 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno (5).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350.

(2) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 4), della legge 23 luglio 2009, n. 99

(3) Alinea modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 1), della legge 23 luglio 2009, n. 99

(4) Lettera inserita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 2), della legge 23 luglio 2009, n. 99

(5) Comma modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 3), della legge 23 luglio 2009, n. 99

Art. 25-bis.

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le

seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-
quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione
pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma
1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 17, comma 7, lettera b), della
legge 23 luglio 2009, n. 99

Art. 25-ter

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice
civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo
2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
quattrocento quote (4);

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto
dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da
cento a duecento quote (5);

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo
2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a
seicento quote (6);

[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o
dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;]

(7)

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista

dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (8);

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (9);

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta (10);

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (11);

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (12);

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (13);

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (14);

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del 3 codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (15);

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote

(16);

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossanta quote (17);

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossanta quote (18);

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentossanta quote (19);

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (20);

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (21);

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (22).

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n.

61. Il presente articolo è stato pubblicato, privo di comma 2, in Gazz. Uff. (N. della R.).

(2) A norma dell'articolo 39, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

(3) Alinea sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

(4) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

(5) Lettera inserita dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

(6) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

(7) Lettera abrogata dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

(8) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(9) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(10) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(11) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(12) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(13) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(14) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

- (15) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (16) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (17) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (18) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (19) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (20) Lettera modificata dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (21) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (22) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 77, lettera b), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente sostituita dall'articolo 6, comma 1, del DLgs. 15 marzo 2017 n. 38.

Art. 25-quater

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni 4 pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si

applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

Art. 25-quater.1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 7.

Art. 25-quinquies

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600 , 601 , 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (2);

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , primo comma, 600-ter , primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies , la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (3);

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter , terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonche' per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote (4).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

(2) Lettera modificata dall'articolo 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199

(3) Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38.

(4) Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 e successivamente dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39.

Art. 25-sexies

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica 5 all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

(1) Articolo inserito dall'articolo 9 comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Art. 25-septies

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

(1) Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

Art. 25-octies

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648,648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,

comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(1) Articolo inserito dall' articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, successivamente modificato dall'articolo 3, comma 5, lettera b), della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e da ultimo sostituito dall'articolo 72, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

Art. 25-nonies.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

(1) Articolo inserito dall'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99

Art. 25-decies.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

(1) Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto

2009, n. 116, come sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121. 6

Art. 25-undecies

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (2);

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (3);

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (4); d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote (5);

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (6);

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (7);

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (8).

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a) (9).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la

sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta

quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(4) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(5) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(6) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(7) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(8) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(9) Comma inserito dall'articolo 1, comma 8, lettera b), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

Art. 25-duodecies

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote².

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote³.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. [1] Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

[2] Comma inserito dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

[3] Comma inserito dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

[4] Comma inserito dall'articolo 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

Art. 25-terdecies

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017).

Art. 26

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

REATI TRANSNAZIONALI

In data 16 marzo 2006 è entrata in vigore la Legge n. 146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001” che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati, previsti dalla legge italiana, laddove assumano carattere transnazionale.

Ai sensi dell’art. 3 di tale legge si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

I reati che, qualora fossero transnazionali, implicherebbero una responsabilità amministrativa per l'ente sono: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43 del 1973) e Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 231/01.

Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. n. 286 del 1998), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/01, per una durata non superiore a due anni.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) e Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), per i quali si applica

all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per espresso richiamo della legge in esame, a tutti gli illeciti amministrativi da reato appena esaminati, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231 del 2001 sebbene non materialmente inseriti nel testo di tale decreto.

REATI RILEVANTI AI FINI DELLA L. 190/2012 RELATIVE ALLE AREE DI RISCHIO PER IL CONTESTO OPERATIVO ARCHIOLOGY

Data la mission e la specifica attività operativa di ARCHIOLOGY, pare opportuno e prudente ipotizzare la commissione delle seguenti categorie di Reato:

1. Delitti contro la P.A.
2. Corruzione tra privati
3. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Per tali categorie di Reato, si reputa utile riportare il dettaglio degli articoli del codice penale e del codice civile e, in taluni casi, gli articoli di legge correlati, nonché le nozioni associate.

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Preliminare, va rammentato che la figura del pubblico ufficiale e/o dell'incaricato di pubblico servizio sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.

Anche un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione può dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p. (ad es. dipendenti di istituti bancari ai quali siano affidate mansioni rientranti nel "pubblico servizio", etc.).

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 316-BIS C.P.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti; si pensi alla richiesta e all'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate, ovvero alla ristrutturazione di immobili danneggiati in occasione di calamità naturali che, una volta conseguito, non venga destinato a dette finalità.

INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI O ALTRE EROGAZIONI DA PARTE DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ART. 316-TER C.P.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea; in questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), non

assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro – indebito – ottenimento; va evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.); a titolo esemplificativo, si citano, in particolare, le ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante l'allegazione di false fatture attestanti prestazioni inesistenti ovvero mediante la produzione di documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

TRUFFA AGGRAVATA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ART. 640, CO. 2, N.1, C.P.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea; tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione. Si pensi, ancora, alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali, amministrazioni locali o ripartizioni di queste di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della Società.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea; quanto all'oggetto materiale del Reato, si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o una tantum, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'an o al quantum o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato; in ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro caratterizzate da una vantaggiosità rispetto alle condizioni praticate dal mercato; tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici, finalizzati, ad esempio, alla ricerca o a sostenere l'occupazione, o ancora alla realizzazione di progetti di rilevanza pubblica.

FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico; l'interferenza

può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione; in tutti questi casi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro ente pubblico; integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un Ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A..

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del Decreto: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un agente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale, che, approfittando della sua posizione, esigano prestazioni non dovute; ovvero nell'ipotesi in cui l'esponente aziendale svolga concretamente pubblici uffici e, in tale veste, favorisca la Società abusando del suo ufficio.

CORRUZIONE (ARTT. 318, 319, 319-BIS, 320, 321 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (art.318 c.p.) ovvero per

compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio (art.319 c.p.); il reato si configura altresì nel caso in cui la ricezione o la promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d’ufficio – già compiuti dal pubblico agente; il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l’illegittima aggiudicazione di una gara); tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.

L’art. 319 bis c.p. prevede delle circostanze aggravanti.

L’art.320 c.p. prevede che le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.

A norma dell’art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest’ultimi denaro o altra utilità.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Il reato si configura qualora taluno offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o per l’esercizio delle sue funzioni o poteri, qualora la promessa o l’offerta non vengano accettate; parimenti, si sanziona la condotta del pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo; potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa, anche tramite interposta persona (ad esempio, il proprio difensore) un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario, o un testimone) al fine di ottenerne la positiva definizione.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

PECULATO (ART. 314 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

La pena è ridotta nel caso in cui il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (ART. 316 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento, il prestigio della funzione pubblica e il patrimonio della Pubblica Amministrazione.

Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione, quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile.

Il reato è invece configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione.

Il reato di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) si può configurare esclusivamente

nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versò, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice ("giovandosi dell'errore altrui", cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 c.p., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale.

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART.322 BIS C.P.)

I reati-presupposto di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso che siano commessi nei confronti di:

1. membri delle istituzioni comunitarie;
2. funzionari e agenti delle strutture amministrative delle Comunità;
3. persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee;
4. membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità europee;
5. coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
6. persone che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri che non sono membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali diverse da quelle comunitarie.

ABUSO D'UFFICIO (ART. 323C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero

omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO (ART. 326 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Se l'agevolazione è soltanto colposa la pena è ridotta.

Inoltre la norma prevede quale condotta criminosa l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto la pena è ridotta.

Perché sia integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è necessario verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sia derivato un danno per la Pubblica Amministrazione, ma è sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato.

Il reato in commento può concorrere con quello di corruzione quando la rivelazione del segreto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale avviene dietro compenso in denaro o di altra utilità.

Tra il reato di cui all'art. 326 comma 3 c.p. e il reato di cui all'art. 325 c.p. intercorre un rapporto di specialità che comporta l'esclusiva applicabilità di quest'ultimo quando la condotta abbia ad oggetto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali.

RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO. OMISSIONE (ART. 328 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo.

Fuori dei casi sopra menzionati, la pena è ridotta per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Il delitto di cui all'art. 328 c.p. integra un reato plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della Pubblica Amministrazione, anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto.

La connotazione indebita, in particolare, attribuibile al rifiuto, sussiste quando risulti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un

pubblico servizio non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio; la discrezionalità tecnica non deve trasmodare in arbitrio, il che accade quando non risulti, in alcun modo, sorretta da un minimo di ragionevolezza.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.)

Risponde del reato chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Risponde, inoltre, del reato chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART.2635 C.C.)

Il reato in esame si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori ovvero chi è sottoposto alla

direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati precedentemente, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

Inoltre, il reato si configura nelle ipotesi in cui taluno dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART.377 BIS C.P.)

L'articolo 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) è stato introdotto dall'art. 20 della Legge 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo.

Il testo del predetto articolo è il seguente: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

L'induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve essere compiuta con: - violenza (coazione fisica o morale);

- minaccia;
- offerta di denaro o di altra utilità;

- promessa di denaro o di altra utilità.

Si aggiunge che, affinché l'ipotesi criminosa di cui all'art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

Quadro sinottico e comparativo

- • Peculato (art. 314 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- • Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- • Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.) [rilevante ex D.Lgs 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- • Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) [rilevante ex D.Lgs 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- • Concussione (art. 317 c.p.) [rilevante ex D.Lgs 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- • Pene accessorie (art.317-bis c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [rilevante ex D.Lgs 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) [rilevante ex D.Lgs 231/2001 ed ex

L. 190/2012]

- • Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) [rilevante ex D.Lgs 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- • Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [rilevante ex D.Lgs 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- • Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) [rilevante ex D.Lgs 231/2001 ed ex L.

190/2012]

- • Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) [rilevante ex D.Lgs 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) [rilevante ex D.Lgs 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) [rilevante ex D.Lgs 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- • Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [rilevante ex D.Lgs 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- • Confisca (art. 322 ter c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]

- • Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- • Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- • Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- • Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- • Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- • Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- • Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- • Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012].

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1. CARATTERISTICHE DEL MODELLO

Il Decreto (art. 6), prevede che il Modello Organizzativo abbia determinate caratteristiche, tali da far sì che possa essere addotto a esimente della responsabilità dell'ente in caso di commissione dei reati; inoltre, tali caratteristiche, di seguito elencate, guidano l'implementazione stessa del Modello Organizzativo:

- *Mappatura dei Rischi*: consiste nell'analisi del contesto aziendale, di Processi e prassi, per evidenziare in quale Area aziendale ovvero Attività aziendale e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto;
- *progettazione del sistema di controllo* (c.d. Protocolli): si sostanzia nella valutazione del Sistema di *governance* esistente all'interno della Società in termini di capacità di contrastare/ridurre efficacemente i rischi identificati, operando l'eventuale adeguamento del sistema stesso;
- *individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie* idonee a impedire la commissione dei reati;
- *previsione degli obblighi di informazione dell'Organismo di vigilanza*: si sostanzia nell'istituzione dell'organo di Controllo interno posto a monitorare e verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, avente anche il compito di curare l'eventuale aggiornamento. Il Modello Organizzativo deve prevedere anche un sistema informativo costante dell'Organismo di vigilanza;
- *previsione di un'attività di monitoraggio sistematico*: diretta a far sì che periodicamente il funzionamento del Modello Organizzativo venga opportunamente verificato;
- *previsione un'attività di comunicazione e diffusione del Modello Organizzativo*;

- *definizione di un appropriato Sistema disciplinare e sanzionatorio*: da applicare nel caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello Organizzativo, nei confronti dell'eventuale autore del reato che abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello Organizzativo.

3.2.ARCHITETTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Modello Organizzativo definito da ARCHILOGY, si compone di:

- Una **Parte Generale**, che definisce i principi, le logiche e la struttura del Modello Organizzativo;
- Una **Parte Speciale**, nella quale sono illustrate le categorie dei reati contemplati dal Decreto evidenziando le tipologie potenzialmente applicabili, quelle associabili ad un livello di rischio molto basso o remoto e quelle ritenute non applicabili tenuto conto della realtà operativa di ARCHILOGY.

È parte del presente Modello Organizzativo anche la Mappatura dei Rischi con evidenza, per ciascun reato considerato delle seguenti componenti:

- l'Area aziendale o la Funzione aziendale potenzialmente coinvolta;
 - il Processo o l'Attività sensibile a rischio reato;
 - la descrizione sintetica dei Protocolli/Controlli preventivi da seguire e/o regole specifiche da osservare;
 - i responsabili di primo e secondo livello dell'applicazione costante delle misure di controllo;
 - il riferimento alla specifica Policy, Protocollo o Procedura aziendale;
 - la valutazione del grado di rischio (H = alto, M = medio L = basso).

3.3. ATTIVITÀ SENSIBILI E/O A RISCHIO REATO

A seguito dell'analisi effettuata nel contesto organizzativo ed operativo di ARCHIOLOGY, finalizzata alla individuazione delle aree che potenzialmente possono rivelare il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, si può affermare che le attività a rischio reato in ARCHIOLOGY possono essere circoscritte a:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione;
- i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
- i reati di falso nummario;
- i reati contro l'industria e il commercio;
- i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;
- i reati contro la criminalità organizzata;
- i reati societari;
- i reati in materia di antiriciclaggio;
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- i reati in materia di criminalità informatica;
- i reati in materia di economia pubblica e industria;
- i reati di mutilazione degli organi genitali femminili;
- i reati contro la personalità individuale;
- i reati di abuso di mercato;
- i reati di violazione del diritto d'autore;
- i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- i reati ambientali;
- i reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è

irregolare;

- i reati in materia di privacy.

All'interno della realtà aziendale di ARCHILOGY le Attività sensibili sono definite e formalizzate nell'apposito documento di Mappatura dei Rischi.

Si riassumono di seguito le principali aree sensibili su cui viene posta la necessaria attenzione in relazione alla prevenzione dei reati indicati nel Decreto mentre si rimanda sempre al citato documento di Mappatura dei Rischi per una analisi e definizione puntuale di tutte le Attività aziendali, Processi, Aree aziendali e/o Funzioni aziendali a rischio per i reati previsti dal Decreto.

Riguardo ai Processi/Attività aziendali a rischio per i reati contro la Pubblica Amministrazione sono considerate a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- le diverse attività di natura commerciale (esempio: partecipazioni a gare con soggetti rientranti nella Pubblica Amministrazione, costituzione/partecipazione in RTI-ATI);
- una serie di attività amministrative (esempio: contabilità fornitori, uscite finanziarie, gestione di commessa, fatturazione attiva);
- il ricorso a finanziamenti pubblici (esempio: gestione finanziamenti, contributi e/o benefici pubblici);
- le attività rientranti nella sfera dell'amministrazione del personale;
- le attività di acquisizione di beni e servizi (ivi incluse la qualificazione dei fornitori, e l'utilizzo di Consulenti).

Riguardo ai Processi/Attività aziendali a rischio per i reati societari sono considerate a titolo esemplificativo, ma non esaustivo;

- le attività seguite per la redazione del bilancio civilistico e

consolidato; la fatturazione (ciclo attivo); la fatturazione (ciclo passivo);

- la gestione di tesoreria;
- le procedure di contabilità generale. Riguardo ai Processi/Attività a rischio per i reati in materia di antiriciclaggio sono considerate:

- le attività connesse agli acquisti di beni e servizi;
- le attività connesse alle uscite finanziarie;
- le attività relative agli incassi.

Riguardo ai Processi/Attività aziendali a rischio per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono considerate:

- le attività di monitoraggio in tema di nomina delle figure professionali previste dal TU 81/08;
- la formalizzazione e l'aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi aziendali di cui agli artt. 17 e 28 del TU 81/08;
- le attività formative obbligatorie.

Riguardo ai Processi/Attività aziendali a rischio per i reati in materia di criminalità informatica sono considerate a rischio a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

le attività che regolano l'accesso ai sistemi, PC e risorse contenenti dati aziendali; l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica (internet, posta elettronica, etc.); le attività che regolano l'accesso alle reti ed ai sistemi esterni.

Riguardo ai Processi/Attività aziendali a rischio per i reati in materia di delitti contro l'economia pubblica e l'industria sono considerate a rischio a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di acquisto e vendita beni.

3.4. ADOZIONE E MODIFICHE DEL MODELLO

ORGANIZZATIVO

Il Modello Organizzativo di ARCHIOLOGY è adottato dal Consiglio di Amministrazione e tutte le modifiche sostanziali del Modello Organizzativo derivanti, ad esempio, dall'introduzione di nuovi reati o quelle attinenti alla valutazione del rischio, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Alla luce delle dimensioni societarie valutate le stesse e la tipologia di attività si è ritenuto che la ARCHIOLOGY rientri tra le società di piccole dimensioni di cui all'art. 6 comma 4 del Decreto così come specificato dalle Linee Guida della Confindustria e conseguentemente si è ritenuto allo stato che l'attività dell'organismo di vigilanza possa essere svolta dal Consiglio di Amministrazione.

Le modifiche alla Mappatura dei Rischi, ad eccezione del livello dei rischi, sono concordate fra l'OdV e il Responsabile dell'Area aziendale interessata.

3.5. INTERPRETAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

L'interpretazione del presente Modello Organizzativo è affidata a:

- o Organismo di vigilanza;

3.6. MATRICE ORGANIZZATIVA E RESPONSABILITÀ

3.6.1. Matrice Attività/Responsabilità

Di seguito, in maniera schematica, una tabella riassuntiva con alcune delle principali attività poste in essere dalla Società al fine di adempiere alle disposizioni del Decreto correlate ai soggetti o organi responsabili:

ORGANIGRAMMA

CdA

OdV

Responsabili di Area aziendale o di Business Unit

Dirigenti

Dipendenti

Terze parti

Adozione Modello Organizzativo

Accettazione e sottoscrizione del Modello Organizzativo

Nomina Organismo di vigilanza e suoi membri

Accettazione e messa in atto delle regole e adempimenti previsti nel rispetto delle Policies e Procedure di ARCHILOGY.

Comunicazione e diffusione Modello Organizzativo

Valutazione della modifica/adeguamento Modello Organizzativo

Realizzazione nuove Procedure finalizzate ai contenuti del Decreto

Approvazione delle modifiche al Modello Organizzativo

Segnalazione di qualsiasi atto/attività che induca (anche potenzialmente) un possibile rischio reato

Aggiornamento e formazione continua sul Modello Organizzativo

3.7. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Il Risk Management Process, che si applica alla valutazione dei rischi rilevante ai fini del Decreto, in ARCHILOGY è un processo interattivo, come illustrato nella tabella seguente.

Questo processo si applica all'inizio di ciascuna attività e si ripete per tutto il ciclo di vita dell'attività di riferimento. La gestione dei rischi è composta di sei attività raggruppate in due aree principali:

┌ **Valutazione** ┌ Identificazione dei rischi

┌ Analisi dei rischi

┌ Pianificazione della mitigazione dei rischi ┌ **Mitigazione**

┌ Attuazione delle strategie di mitigazione ┌ Valutazione

dell'efficacia delle azioni attuate ┌ Rivalutazione

dell'esposizione al rischio

La metodologia sopra indicata corrisponde al percorso logico che risulta riportato nella Parte Speciale del Modello Organizzativo laddove si esaminano i reati previsti dal Decreto, il grado di loro applicabilità alla realtà aziendale e, conseguentemente, nella Mappatura dei Rischi.

Valutazione del Rischio

Assegnata priorità Rischi Identificati ai rischi

Identificare i rischi

Analizzare i rischi

Pianificare la mitigazione

Mitigare i Rischi

Valutare l'efficacia

Azioni di Mitigazione

4. PRINCIPI ED ETICA DI ARCHIOLOGY SRL

4.1.CODICE ETICO ARCHIOLOGY SRL

4.1.1. Introduzione

Il presente codice contiene le regole di etica e di condotta aziendale che i Soggetti Destinatari sono tenuti ad osservare nello svolgimento delle Attività aziendali.

Il Codice Etico evidenzia, altresì, i comportamenti ritenuti non etici che la Società intende scoraggiare in quanto considerati difforni dai principi contenuti nel Codice Etico.

La Società provvede a comunicare ed informare tutti i Soggetti Destinatari dell'adozione del presente Codice Etico, e del suo contenuto, che sarà divulgato anche a mezzo di un estratto, raccomandandone la puntuale osservanza.

In particolare, la Società provvede, attraverso l'istituzione dell'Organismo di vigilanza (di cui al successivo capitolo 5) a:

- informare tutti i Soggetti Destinatari dell'adozione del Codice Etico;
- interpretare e chiarire le disposizioni e le Procedure aziendali contenute nel Codice Etico;
- verificare l'effettiva osservanza del Codice Etico da parte di tutti i Soggetti Destinatari;
- aggiornare e modificare il Codice Etico, nonché adeguarlo alle esigenze della Società.

La Società, al fine di assicurare un effettivo rispetto delle regole previste dal Codice Etico, ha predisposto un efficace Sistema disciplinare in caso di violazione delle stesse.

Resta ferma la responsabilità del Consiglio di Amministrazione di controllare l'adesione al Codice Etico e di assicurarne l'applicazione attraverso i Protocolli e le Policies predisposti dalla Società.

Ai Responsabili di ciascuna Area aziendale nell'ambito della rispettive strutture organizzative, è demandato il compito della corretta divulgazione ed effettiva applicazione dei principi contenuti nel presente Codice Etico.

Al fine di permettere la verifica dell'osservanza del Codice Etico, l'aggiornamento dello stesso e l'irrogazione delle sanzioni ai soggetti che lo violano, qualsiasi trasgressione commessa da un Soggetto Destinatario va segnalata tempestivamente al Responsabile dell'Area aziendale di appartenenza e all'OdV.

La Società ha adottato il presente Codice Etico non solo allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dalle disposizioni del Decreto ma soprattutto a presidio della propria reputazione e immagine sul mercato di riferimento, ed al fine di diffondere i valori d'impresa ed i principi fondamentali di correttezza professionale, integrità

personale, tutela della salute nell'ambiente di lavoro, nonché di trasparente competizione sul mercato da parte di tutti i soggetti che vi operano.

In tale prospettiva, il presente Codice Etico, nel tener conto dei suggerimenti formulati nelle Linee Guida di Confindustria, rappresenta una conferma delle regole e dei principi-guida cui la Società intende fare costante riferimento nell'esercizio delle proprie attività imprenditoriali.

Per tutti i motivi sopra specificati, si segnala che l'osservanza del Codice Etico è da considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del codice civile.

La violazione delle norme del Codice Etico potrà pertanto costituire inadempimento grave alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro e fonte di illecito civile, con ogni conseguente responsabilità personale.

Analogamente, la Società si riserva di tutelare i propri interessi in ogni sede competente avverso i terzi (fornitori, agenti e consulenti ecc.) che abbiano violato le norme del presente Codice Etico a loro destinate e che abbiano formato oggetto di pattuizione contrattuale con la Società.

Le risorse umane della Società, ad ogni livello gerarchico o di responsabilità funzionale, nonché i terzi (ove a ciò tenuti contrattualmente), sono quindi chiamati ad una scrupolosa osservanza delle norme e delle regole di condotta contenute nel presente Codice Etico e delle prescrizioni previste nelle Linee Guida di Confindustria.

4.1.2. Generalità

Ciò che contraddistingue la Società è il perseguimento

dell'eccellenza a livello tecnico e dei più elevati standard di professionalità.

Il Codice Etico di ARCHILOGY conferma l'impegno della Società verso un comportamento etico nella conduzione delle proprie attività commerciali.

Siamo orgogliosi della nostra dedizione all'integrità, alla correttezza e alla responsabilità sociale.

In ARCHILOGY nessuno potrà mai giustificare un'azione non etica, o illegale, basandola sul fatto di aver seguito ordini ricevuti.

Tutti sono ritenuti responsabili delle proprie azioni come individui e come rappresentanti della Società.

I principi presentati nel Codice Etico riflettono il tipo di comportamento che ci ha permesso di ottenere il rispetto e il successo di cui godiamo oggi.

Mentre ci apprestiamo a stabilire obiettivi ancora più alti per ARCHILOGY, è fondamentale ricordare che la nostra Società si basa su una stretta aderenza a una condotta etica in tutti i nostri rapporti di lavoro.

Fare diversamente non è accettabile!

Il Consiglio di Amministrazione della Società è responsabile del controllo relativo all'applicazione dei principi di etica e condotta aziendale attraverso il sistema dei Protocolli e Policies a tal fine predisposti dalla Società. I Dirigenti ad ogni livello sono responsabili della comunicazione e dell'applicazione effettiva di questi principi nell'ambito delle rispettive strutture organizzative.

Qualora sorgessero dubbi circa l'interpretazione e/o l'applicazione del Codice Etico, si suggerisce di consultare il responsabile direttore generale nella persona di Giuseppe Chiadini al fine di ottenere chiarimenti in merito.

Qualora entro un ragionevole termine, il responsabile direttore generale non fornisca al richiedente risposte esaurienti, le medesime richieste potranno essere rivolte all'Organismo di vigilanza, di cui al successivo capitolo 5.

4.2.PRINCIPI ETICI RILEVANTI

4.2.1. Conformità a leggi e regolamenti

4.2.1.1.

Rispetto delle Leggi

ARCHILOGY riconosce come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e regolamenti vigenti (sia nazionali che esteri), con particolare riferimento alle leggi a tutela della salute, dell'integrità morale e della dignità dei dipendenti e collaboratori, della privacy, della sicurezza nei luoghi di lavoro e dell'ambiente.

A tal fine, ogni dipendente di ARCHILOGY si impegna al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui opera.

Tale impegno è valevole per tutti i Soggetti Destinatari ai quali si chiede di prendere attenta visione del contenuto del Codice Etico.

Integrità e tutela della persona

La Società si impegna a tutelare l'integrità morale dei dipendenti e Collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Pertanto, la Società salvaguarda i propri dipendenti e/o Collaboratori da atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue opinioni e delle sue preferenze.

Non sono consentite o tollerate molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona (i.e., l'esposizione di immagini con espliciti riferimenti sessuali, allusioni insistenti e continuate).

I dipendenti e/o Collaboratori, che ritengano di essere stati oggetto di molestie o di essere stati discriminati per qualsivoglia motivo, sono legittimati a segnalare l'accaduto al responsabile gerarchico o all'Organismo di vigilanza, che – condotte le opportune indagini - valuteranno l'effettiva violazione del Codice Etico e adotteranno i provvedimenti ritenuti più opportuni.

4.2.2. Rapporti con clienti e fornitori

4.2.2.1.

Relazioni con i clienti e fornitori

I dipendenti ed i Collaboratori della Società che hanno contatti con i clienti e con i fornitori devono cercare di comprendere le loro richieste e fare ciò che è ragionevolmente fattibile per soddisfarle. La Società ritiene che onestà ed affidabilità morale siano doti essenziali per stabilire buoni e duraturi rapporti con i clienti e fornitori. Le dichiarazioni rese e le informazioni fornite ai clienti ed ai fornitori in ordine a soluzioni, servizi, consulenze o prezzi, dovranno essere rispondenti al vero e non ingannevoli.

Termini e condizioni dei contratti

Rientra nella politica della Società negoziare in buona fede e in modo trasparente con tutti i potenziali clienti e fornitori, nonché evitare di porre in essere trattative non giustificate e destinate a non concludersi.

Esclusivamente le persone legittimate ed autorizzate dalla Società alla conclusione di contratti commerciali, in base al sistema di deleghe e di procure, di volta in volta in vigore, potranno negoziare eventuali modifiche delle politiche dei prezzi ovvero ai termini e condizioni dei contratti conclusi dalla Società.

4.2.2.2.

Consulenti

Il ricorso all'attività professionale di Consulenti dovrà essere motivato, a cura del soggetto proponente, con l'indicazione per iscritto delle ragioni specifiche della proposta e della natura delle prestazioni che a questi ultimi verranno richieste.

La scelta del Consulente deve rigorosamente avvenire a favore di persone che, per la loro comprovata serietà e preparazione professionale, siano in grado di adempiere nel migliore dei modi all'incarico affidato.

Il pagamento del corrispettivo al Consulente dovrà essere effettuato sulla base di una dettagliata esposizione delle attività da quest'ultimo svolte, in modo che sia consentita la verifica della effettività e del valore delle prestazioni rese. La remunerazione al Consulente deve essere commisurata a quella normalmente praticata per prestazioni di analogo contenuto e qualità.

In ogni contratto stipulato con Consulenti dovrà essere formalizzato, a pena di risoluzione del contratto e di risarcimento di tutti i danni provocati, l'impegno da parte del Consulente ad uniformarsi a tutti i principi del presente Codice Etico e a rispettare tutte le norme di legge.

E' vietata ogni forma di raccomandazione o di pressione sugli organi delle società competenti a scegliere i Consulenti o finalizzata ad orientare la decisione di questi ultimi in maniera difforme dagli interessi aziendali. Ogni comportamento contrario deve ritenersi in contrasto con gli interessi aziendali.

Utilizzo di informazioni riservate

Se un dipendente o Collaboratore di ARCHILOGY Srl viene a conoscenza di informazioni confidenziali, che non sono, quindi, di pubblico dominio e che riguardano ARCHILOGY o altre aziende, quali clienti o fornitori di ARCHILOGY:

- è suo dovere mantenere le informazioni riservate e non diffonderle a nessuno, se non su specifica richiesta e solo se autorizzato da ARCHIOLOGY;
- è suo dovere non comprare, vendere o consigliare l'acquisto o la vendita di titoli dell'azienda di cui ha acquisito informazioni riservate;
- è suo dovere assicurarsi che anche i suoi famigliari più stretti si conformino a queste regole.

Queste restrizioni valgono fintanto che le informazioni acquisite non siano rese pubbliche oppure cessino di essere materiale privato. Le informazioni non sono considerate di pubblico dominio sino a quando non vengono pubblicate e rese accessibili al pubblico.

Pratiche anticoncorrenziali

Nelle fasi negoziali con i clienti e fornitori, i dipendenti ed i Collaboratori dovranno fare attenzione ad evitare potenziali violazioni delle leggi in materia di antitrust e di concorrenza sleale. La Società è libera di scegliere - sulla base di un proprio giudizio indipendente - i clienti con cui perfezionare accordi commerciali. Tuttavia questo diritto potrebbe trovare limitazioni nel caso in cui la Società abbia assunto dei vincoli mediante accordi precedentemente conclusi con terzi. Anche il solo dubbio circa la sussistenza di uno di questi vincoli deve indurre il dipendente e/o il collaboratore a consultare il Responsabile dell'Area aziendale Legale prima di intraprendere qualsiasi discussione con il cliente riguardante reali o potenziali concorrenti.

Divieto di tangenti

E' politica della Società assicurarsi che le fasi decisionali in ordine all'affidamento di forniture, appalti, subappalti o incarichi

professionali siano caratterizzate da oggettività di giudizio e da assoluta conformità a leggi e regolamenti.

E' fatto divieto ai Soggetti Destinatari di offrire od accettare tangenti; è vietata la maggiorazione, in forma diretta od indiretta, dei corrispettivi contrattuali applicati dai fornitori e/o dai Consulenti ovvero pattuiti con clienti della Società, inclusa la Pubblica Amministrazione, al fine di occultare tangenti per tali intendendosi qualunque importo, utilità, commissione, vantaggio, regalo, valore o compenso di qualunque tipo offerto, direttamente o indirettamente, allo scopo di influenzare decisioni commerciali, ottenere l'aggiudicazione di contratti o altri trattamenti di favore.

4.2.2.7. Spese di rappresentanza

La Società effettua spese di rappresentanza solo se autorizzate e comunque contenute. Di massima le spese di rappresentanza sono riferite ad attività di marketing.

4.2.3. Trasparenza nelle informazioni

Registrazione delle operazioni

È principio fondamentale per ARCHILOGY che vi sia l'opportuna preventiva approvazione e registrazione di ogni azione od operazione effettuata in modo da consentire la verifica del processo di decisione.

Per ogni operazione dovrà essere predisposto adeguato supporto documentale che consenta di procedere ai controlli che attestino le motivazioni e le caratteristiche dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, registrato, effettuato, verificato l'operazione stessa.

Dati, Comunicazioni e Reports

Tutti i dipendenti e i Collaboratori di ARCHILOGY sono responsabili della preparazione di tutta la documentazione relativa alle attività di business di ARCHILOGY nel modo più completo,

onesto e accurato possibile.

Questa documentazione include rapportini, presenze, note spese, registrazioni contabili, risultati di test e report sullo stato avanzamento lavori, stime dei costi, proposte di contratto e presentazioni ai clienti, al pubblico o al management di ARCHIOLOGY.

Inoltre qualsiasi comunicazione, scritta o orale, fatta da qualunque dipendente, Collaboratore di ARCHIOLOGY o da chiunque rappresenti ARCHIOLOGY nella conduzione di affari dovrà basarsi su fatti, essere documentata e verificabile.

Correttezza contabile

I sistemi interni contabili, i risultati finanziari e le registrazioni contabili della Società devono rispecchiare, fedelmente e con ragionevole dettaglio, le operazioni effettuate, la relativa posizione finanziaria e le transazioni sottostanti, così come dovranno registrare correttamente la dismissione di beni ed attività patrimoniali. La contabilità interna dovrà essere coerente alle politiche di contabilità e finanza stabilite dalla Società e, comunque, rispettare i principi di contabilità generalmente accettati. Tutte le poste all'attivo ed al passivo della Società devono essere correttamente riportate nei libri contabili della Società.

Rapporti con i revisori, i legali ed altri professionisti esterni

Periodicamente, ai revisori della Società, agli avvocati ed ai professionisti esterni indipendenti potrà essere conferito mandato al fine di accertare la situazione legale, contabile e/o finanziaria della Società (ad esempio, in occasione di operazioni straordinarie o *audit* che si rendessero a qualsiasi titolo necessarie). I dipendenti, Collaboratori e/o Consulenti coinvolti in tali revisioni

devono adottare un comportamento corretto e fornire ai rappresentanti della Società informazioni accurate e rispondenti al vero.

4.2.4. Altri obblighi di dipendenti e Collaboratori

4.2.4.1.

Criteri di condotta etica e rispetto dei Protocolli e Policies

Ogni dipendente e Collaboratore della Società è tenuto a svolgere la propria attività in modo responsabile, onesto e diligente, in conformità con la legge, con i Protocolli, le Policies aziendali in vigore e con le direttive stabilite dalla Società.

Conflitto di Interessi

4.2.4.2.

Ogni dipendente e Collaboratore di ARCHILOGY Srl deve fare attenzione ad evitare situazioni che potrebbero implicare un conflitto di interessi o che potrebbero apparire discutibili per gli altri.

In generale, ci sono due aree principali da tenere in considerazione:

- dare o ricevere qualunque cosa che possa influenzare chi riceve tale cosa o dare ad altri l'impressione che il ricevente potrebbe essere influenzato da ciò che gli viene offerto (per esempio offrire o accettare bustarelle, tangenti, pagamenti illegali o regalie);
- prendere parte ad attività che sono in conflitto o sembrano essere in conflitto con le responsabilità del dipendente nell'ambito di ARCHILOGY.

I dipendenti di ARCHILOGY, i loro familiari più stretti o i loro soci in attività di business devono evitare azioni che possano apparire in conflitto di interesse con le attività di ARCHILOGY,

inclusa qualsiasi relazione finanziaria, di business o altro con fornitori, clienti o competitors, svolta al di fuori di ARCHILOGY. Attività che possono sembrare in conflitto con quelle di ARCHILOGY sono, ad esempio, fare parte del consiglio di amministrazione di una società fornitrice o competitor di ARCHILOGY, fornire consulenza o lavorare per una società competitor o fornitrice.

Protezione dei beni di ARCHILOGY Srl e dei suoi clienti

I dipendenti e Collaboratori di ARCHILOGY hanno l'obbligo di proteggere da perdita, furto e abuso, tutti i dati, comprese le informazioni che appartengono a ARCHILOGY e ai suoi clienti, i beni e le risorse finanziarie di ARCHILOGY e dei suoi clienti che sono stati affidati loro.

I beni aziendali, specialmente le attrezzature, i telefoni, i sistemi informativi interni, i database, i segreti commerciali e le altre informazioni confidenziali devono essere usate per finalità connesse all'esercizio della specifica attività lavorativa. I dipendenti non devono effettuare attività per conto proprio o di terzi durante l'orario di lavoro e - per l'esercizio di tali attività - non sono, pertanto, legittimati, né autorizzati ad utilizzare le dotazioni aziendali.

L'utilizzo degli strumenti informatici di lavoro da parte dei dipendenti deve essere pertanto conforme alle Procedure interne della Società ed alle leggi applicabili. I dipendenti non devono usare questi strumenti in maniera tale da danneggiare o offendere terzi.

Tutte le informazioni trattate o trasmesse elettronicamente sono da considerarsi proprietà delle Società e possono essere trasmesse esclusivamente per finalità connesse all'attività lavorativa. Le

informazioni private e confidenziali delle Società devono essere adeguatamente identificate come tali.

Nessun dipendente di ARCHILOGY può divulgare informazioni a persone non autorizzate.

Vantaggi personali in ARCHILOGY

I dipendenti e Collaboratori di ARCHILOGY Srl non devono:

- sfruttare a proprio vantaggio personale qualunque opportunità di cui sono venuti a conoscenza tramite l'uso di beni e informazioni appartenenti a ARCHILOGY o tramite la posizione ricoperta all'interno della Società;
- utilizzare beni o informazioni appartenenti a ARCHILOGY o sfruttare il ruolo ricoperto all'interno della Società per ottenere un guadagno personale;
- svolgere attività in competizione con ARCHILOGY.

4.2.5. Pari opportunità/divieto di discriminazioni

E' politica della Società garantire a tutti pari opportunità di accesso e progressione professionale, nonché intraprendere azioni positive finalizzate ad avere una forza lavoro che sia rappresentativa delle diverse provenienze sociali. Ciò significa che ogni decisione afferente la valutazione delle risorse umane sarà assunta in maniera non discriminatoria. La Società non ritiene ammissibili, né tollererà forme di discriminazioni basate sulla razza, colore, sesso, età, religione, condizione fisica, stato civile, orientamenti sessuali, cittadinanza, origine etnica o qualunque altra discriminazione contraria alla legge.

La Società non porrà in essere, né tollererà alcuna forma di ritorsione nei confronti dei dipendenti che abbiano lamentato modalità di discriminazione o di molestia, né nei confronti dei lavoratori che abbiano fornito notizie in merito.

4.2.6. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

4.2.6.1.

ARCHILOGY ha come principio cardine della propria attività quello di intraprendere rapporti con la Pubblica Amministrazione caratterizzati dalla massima trasparenza e dalla completa adesione alle disposizioni di legge al fine di assicurare la miglior qualità tecnica dei servizi e di applicare le migliori condizioni economiche.

Regalie, pagamenti illeciti, doni o offerte di denaro verso la Pubblica Amministrazione

Non è assolutamente consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari, o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

Si considerano atti di corruzione, sia i pagamenti illeciti fatti direttamente da dipendenti, sia i pagamenti fatti tramite persone che agiscono per conto di ARCHILOGY, sia in Italia che all'estero.

È proibito a tutti i dipendenti e Dirigenti di ARCHILOGY, offrire o accettare, direttamente o tramite terzi, qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore, ricevuto per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

Influenza negli affari con la Pubblica Amministrazione

Quando è in corso una attività commerciale e/o trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, non si deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Nel rapportarsi con la Pubblica Amministrazione o nel partecipare a bandi ad evidenza pubblica, i dipendenti, ed i terzi sono tenuti ad essere particolarmente attenti alla confidenzialità, all'integrità, alla veridicità e completezza della documentazione presentata alla Pubblica Amministrazione ed al rispetto delle norme pubblicistiche.

Nel caso di effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione, si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

Nel caso si utilizzi un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto terzo saranno applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti di ARCHILOGY. Comunque, la Società non dovrà farsi rappresentare da un consulente o soggetto terzo nel caso si configuri un conflitto di interessi.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non vanno assolutamente intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti o funzionari della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire danaro, regali, doni, omaggi, pagamenti illeciti, etc. o in alcun modo fornire promesse di favori di alcun tipo;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di ARCHILOGY Srl e/o della Pubblica Amministrazione.

Forniture, appalti e subappalti

Le forniture, gli appalti e i subappalti devono essere motivati da effettive esigenze aziendali e la scelta del fornitore deve, in ogni caso, essere effettuata tenendo esclusivamente conto di parametri tecnici, professionali ed economici.

4.2.6.4.

La scelta del fornitore e la stipula del contratto di fornitura dovranno avvenire nel rispetto di tutte le norme di legge e delle regole in materia di appalto e subappalto, specie nel settore dei contratti ad evidenza pubblica.

In ogni contratto di fornitura dovrà essere formalizzato, a pena di risoluzione del contratto e di risarcimento di tutti i danni provocati, l'impegno da parte del fornitore ad uniformarsi a tutti i principi del presente Codice Etico e a rispettare tutte le norme di legge.

E' vietata ogni forma di raccomandazione o di pressione sugli organi competenti della Società finalizzata a scegliere i fornitori e/o finalizzata ad orientare la decisione di questi ultimi in maniera difforme dagli interessi aziendali.

Assunzione di personale legato alla Pubblica Amministrazione

ARCHILOGY ha attivato specifiche Policies che regolamentano l'assunzione di personale che direttamente o indirettamente possa essere collegabile con l'area della Pubblica Amministrazione. Si fa particolare riferimento ad ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti) che abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative d'affari, o ad avallare le richieste effettuate da ARCHILOGY ad entità proprie della Pubblica Amministrazione o che abbiano partecipato a verifiche di legge sull'operato della Società o che abbiano in corso attività istruttorie riguardo alla Società stessa.

4.2.7. Finanziamento ai partiti politici

ARCHILOGY Srl può contribuire al finanziamento di partiti politici, comitati, organizzazioni pubbliche o candidati politici purché nel rispetto delle normative vigenti.

4.2.8. Sicurezza sul lavoro ed igiene ambientale

ARCHILOGY Srl ha approntato le misure necessarie per la protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, di informazione e formazione, nonché di pianificazione dell'organizzazione e dei mezzi necessari.

A tale proposito la Società si impegna:

- ad adottare le misure più opportune per evitare i rischi connessi allo svolgimento della propria attività ed a monitorare i rischi non eliminabili attraverso valutazioni periodiche e conseguenti piani di adeguato contrasto;
- ad adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- a tener conto del grado di evoluzione della tecnica e sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- a dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- a impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- a programmare la prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di

lavoro.

Il personale di ARCHILOGY:

- contribuisce all'adempimento degli obblighi previsti per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
- si impegna a rispettare le istruzioni e le disposizioni impartite dal datore di lavoro ai Responsabili delle Aree Aziendali e ai Responsabili delle Business Unit;
- partecipa ai corsi di formazione organizzati dal datore di lavoro;
- si impegna a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa e disposti dal medico competente.

4.2.9. Antiriciclaggio e ricettazione

ARCHILOGY ha come principio quello della massima trasparenza delle transazioni ed attua i dovuti controlli per contrastare il fenomeno del riciclaggio e della ricettazione. Nel perseguimento della massima trasparenza nelle transazioni commerciali ARCHILOGY Srl attua i dovuti controlli nel rispetto dei seguenti principi:

- qualificazione dei nuovi fornitori;
- vaglio degli acquisti di nuovi beni e servizi;
- valutazione delle forniture;
- monitoraggio delle uscite finanziarie;
- registrazione degli incassi e della fatturazione attiva;
- sorveglianza dell'attività commerciale e di marketing.

4.2.10. Criminalità informatica

ARCHILOGY ha come principio quello di contrastare fortemente la criminalità informatica.

Allo scopo, la Società ha posto in essere una serie di Procedure rivolte a garantire la limitazione d'accesso agli archivi informatici

(software e dati) solo alle persone autorizzate, mantenendo inoltre la tracciabilità delle operazioni svolte.

ARCHILOGY Srl ha posto in essere le Procedure e gli standard del gruppo di appartenenza per il mantenimento di alti livelli di sicurezza per quanto attiene la comunicazione attraverso le reti informatiche ed internet.

Il personale di ARCHILOGY Srl mantiene un adeguato standard qualitativo di sicurezza per gli interventi da svolgere presso i sistemi informatici dei clienti nell'ambito e tenuto conto dei rapporti contrattuali con essi intrattenuti.

E' fatto divieto di utilizzare i sistemi informatici aziendali e dei clienti per scopi non attinenti strettamente il mandato operativo ricevuto.

In ogni momento lavorativo al personale è fatto obbligo di attenersi alle direttive ed alle Disposizioni aziendali emesse in materia.

4.2.11. Comunicazione all'interno di ARCHILOGY

ARCHILOGY incoraggia la libera comunicazione tra i dipendenti a tutti i livelli. I Soggetti potranno comunque contattare l'Organismo di vigilanza e riferire eventuali dubbi, problemi o questioni relativi a tematiche rilevanti ai fini del Decreto (ad esempio contabilità, sicurezza, controllo di gestione e audit).

Se un Soggetto ha ragione di credere che si sia verificata o che possa verificarsi una violazione di questi standard di condotta o di qualunque altra procedura aziendale si avvarrà dei canali ad esso dedicati.

La Società non rivelerà, senza la debita autorizzazione, l'identità di un dipendente che abbia fatto una segnalazione a meno che la rivelazione della sua identità non possa essere evitata nel corso di

un'indagine.

In nessun caso verrà intrapresa un'azione disciplinare nei confronti di un dipendente di ARCHILOGY che abbia segnalato correttamente una sospetta infrazione.

Queste segnalazioni saranno trattate con la massima riservatezza nella maniera più coerente possibile con l'applicazione rigorosa e corretta del Codice Etico.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità connessa alla commissione dei reati indicati nel Decreto qualora l'organo dirigente abbia, fra l'altro:

- a) adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo e lo abbia efficacemente attuato, e
- b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

ARCHILOGY in ossequio alle linee guida della Confindustria assume l'Organismo di vigilanza in seno al proprio Consiglio di Amministrazione.

La responsabilità degli aggiornamenti ed adeguamenti del Modello Organizzativo, nonostante l'istituzione dell'Organismo di vigilanza, è rimessa direttamente al Consiglio di Amministrazione di ARCHILOGY.

A riguardo, si precisa che il Consiglio di Amministrazione, pur con l'assunzione dell'Organismo di vigilanza, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dalla legge, dal

citato Decreto e dal codice civile in generale, alle quali si aggiunge quella relativa all'adozione, al rispetto delle disposizioni e all'efficacia del Modello Organizzativo, nonché all'istituzione dell'Organismo di vigilanza.

Nel contempo, le attività necessarie e strumentali all'attuazione delle disposizioni del Modello Organizzativo sono poste in essere direttamente dalle Funzioni aziendali, sotto la responsabilità del Responsabili di ogni Unità Organizzativa, del Responsabili di ogni Funzione aziendale e del Responsabile di ogni Area aziendale.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE

6.1.FINALITÀ DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, ARCHILOGY deve definire e porre in essere *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Questo è un aspetto fondamentale del Modello Organizzativo, il quale deve prevedere l'esistenza di adeguate sanzioni per la violazione delle regole ivi definite al fine della prevenzione dei reati.

Infatti, la previsione di sanzioni, debitamente commisurate alla violazione e dotate di *“meccanismi di deterrenza”*, applicabili in caso di violazione del Modello Organizzativo, ha lo scopo di contribuire da un lato all'efficacia del Modello Organizzativo stesso, e dall'altro, all'efficacia dell'azione di controllo effettuata dall'Organismo di vigilanza.

Tali violazioni infatti incrinano il rapporto improntato in termini di trasparenza, correttezza, lealtà e integrità instaurato tra ARCHILOGY e i Soggetti Destinatari; di conseguenza, saranno poste in essere opportune azioni a carico dei soggetti interessati.

Il sistema disciplinare definito, per i fini del presente Modello

Organizzativo, è parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Soggetti Destinatari.

È utile sottolineare che l'applicazione delle sanzioni previste, è svincolata e del tutto autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito di un eventuale procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria competente.

Pertanto, il giudizio promosso da ARCHIOLOGY potrebbe non coincidere con quello espresso in sede penale.

6.2. MISURE VERSO I DIPENDENTI

I dipendenti della Società devono informare tempestivamente i propri superiori gerarchici o loro referenti circa ogni circostanza che comporti, o che sembri comportare, una deviazione dalle norme di etica e di condotta indicate nel Codice Etico. Qualora, per giustificato motivo o per opportunità, sia ritenuto sconsigliabile riferire direttamente al proprio superiore gerarchico o al proprio referente, sarà cura ed onere del dipendente comunicare direttamente con l'Organismo di vigilanza. Omettere o non riferire tali circostanze costituisce una violazione del Codice Etico di cui al precedente capitolo 4 del Modello Organizzativo.

L'Organismo di vigilanza dovrà trattare le segnalazioni ricevute con la massima confidenzialità e tutte le violazioni riferite - salvo quelle anonime - saranno immediatamente oggetto di indagine. Le persone che abbiano segnalato pretese violazioni si dovranno astenere dal condurre autonomamente indagini preliminari. Le fasi istruttorie relative a tali violazioni possono infatti coinvolgere complesse questioni legali e, ponendo in essere iniziative autonome e non autorizzate, si potrebbe compromettere l'integrità e la validità dell'indagine svolta a livello istituzionale.

I dipendenti sono tenuti a cooperare e fornire le informazioni in

loro possesso riguardanti tali violazioni durante le fasi istruttorie, indipendentemente dal fatto che le stesse siano considerate rilevanti. La mancata cooperazione o la cooperazione solo parziale con le attività di istruttoria possono portare a severi provvedimenti disciplinari, incluso il licenziamento.

Fermo restando quanto disposto dalle norme disciplinari del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nonché l'inosservanza da parte del personale dipendente dei doveri e dei divieti previsti e regolati dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo può comportare i seguenti provvedimenti, che saranno adottati in conformità con le procedure previste dall'articolo 7 L. 300/70 ed in relazione all'entità dell'infrazione e alle circostanze che l'accompagneranno:

1. richiamo verbale;
2. ammonizione scritta;
3. multa in misura non eccedente l'importo di 3 ore della retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
4. sospensione dall'attività e dalla retribuzione per un massimo di 3 giorni;
5. licenziamento per mancanze con o senza preavviso.

In caso di condotte sanzionabili con il licenziamento per mancanze senza preavviso, la Società potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore/lavoratrice con effetto immediato, per un periodo massimo di 6 giorni. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensione.

A titolo indicativo:

(A) il provvedimento del richiamo verbale e dell'ammonizione scritta di cui ai punti 1 e 2 si applicano con riferimento alle

mananze di minor rilievo tra quelle contemplate al successivo punto (B);

(B) il provvedimento della multa di cui al punto 3 si applica nei confronti del dipendente che:

- commetta con colpa e/o negligenza e/o imperizia una violazione non grave dei doveri e/o divieti regolati dagli artt. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, e 4.2.10 del Codice Etico;

- ogni volta che sia avviata una procedura formale per affrontare uno dei casi previsti dagli artt. 4.2.1.2 e 4.2.5 del Codice Etico, violi il dovere di rispettare la massima riservatezza o si rifiuti di cooperare;

- compia atti di ritorsione nei confronti di un collega che abbia lamentato una discriminazione o una lesione dei propri diritti ai sensi degli artt. 4.2.1.2 e 4.2.5 del Codice Etico;

(C) il provvedimento della sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione e dal servizio di cui al punto 4 si applica nei confronti del dipendente che:

- commetta recidiva nell'anno solare in una delle violazioni sanzionate con la multa;

- sia responsabile di atti di discriminazione indiretta; (D) salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare

con o senza preavviso) si applica per le seguenti mananze:

- violazione dolosa dell'art. 4.2.4.1 e 4.2.4.3;
- abuso di informazioni riservate o confidenziali;
- falsificazione di documenti, quali scritture contabili, documenti relativi alla Società o documenti relativi a spese di rappresentanza e trasferte;

- violazione delle politiche di protezione e commerciali della Società, violazione del segreto industriale;
- grave violazione anche di uno solo degli artt. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2.2, 4.2.2.5, 4.2.2.6, 4.2.6.1, 4.2.6.2, 4.2.6.3, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10 e del Codice Etico;
- grave omessa divulgazione di informazioni importanti o intenzionale comunicazione di informazioni ingannevoli;
- atti gravi di discriminazione diretta ed indiretta;
- intenzionata e infondata simulazione di uno dei casi previsti dagli artt. 4.2.1.2 e 4.2.5 del Codice Etico;
- grave violazione dell'art. 4.2.4.2 del Codice Etico o, comunque, svolgimento, in concorrenza con l'attività della Società, di altre attività, anche non remunerate, per conto proprio o di terzi, durante o al di fuori del servizio.

È a carico del direttore generale il compito di organizzare e gestire il procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente Modello Organizzativo. Il direttore generale riferisce all'Organismo di vigilanza riguardo l'applicazione delle sanzioni disciplinari emesse:

- il tipo e l'entità di ciascuna sanzione prevista saranno applicate, nei singoli casi, tenendo conto dei seguenti elementi;
- intenzionalità del comportamento illecito o non corretto;
- grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- condotta complessiva del dipendente (es.: eventuali precedenti), oppure l'esistenza di circostanze attenuanti (come pure anche aggravanti), tenendo in debito conto la professionalità e il suo passato lavorativo;
- il ruolo ed i compiti assegnati al dipendente;

- livello di responsabilità/posizione gerarchica, funzionale e/o tecnica;
 - eventuale ipotesi di condivisione di responsabilità con altri collaboratori che abbiano concorso al comportamento manchevole.
- L'applicazione delle sanzioni sarà improntata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

6.3. MISURE VERSO I DIRIGENTI

Il mancato rispetto delle disposizioni e regole del presente Modello Organizzativo da parte di Dirigenti di ARCHILOGY, tiene conto della particolare natura fiduciaria di tale rapporto di lavoro.

Nei confronti dei Dirigenti, i quali abbiano posto in essere violazioni alle Procedure, Policies, regole e/o disposizioni comunque dedotti dal presente Modello Organizzativo, la Società adotterà (nei confronti del soggetto interessato) quanto previsto dalla legge, dal codice civile e dal CCNL applicabile; nonché, le eventuali ulteriori normative speciali applicabili.

In particolare, nel caso in cui la violazione del Modello Organizzativo dovesse portare il venir meno del rapporto fiduciario con la Società, la sanzione è individuata nel licenziamento per mancanze.

6.4. MISURE VERSO I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organismo di vigilanza deve comunicare al Collegio Sindacale e a tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione della Società, comportamenti non conformi al Modello Organizzativo, posti in essere da membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale procederanno ad effettuare gli accertamenti opportuni e ad assumere i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive

attribuzioni, ivi compresa l'eventuale convocazione dell'assemblea dei soci per la proposta di revoca dalla carica. Le relative comunicazioni saranno indirizzate direttamente a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'Organismo di vigilanza deve essere tenuto debitamente aggiornato riguardo ai provvedimenti adottati.

6.5. MISURE VERSO IL COLLEGIO SINDACALE

L'Organismo di vigilanza deve comunicare a tutti gli altri membri del Collegio Sindacale e a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, comportamenti non conformi al Modello Organizzativo, posti in essere da membri del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale procederanno ad effettuare gli accertamenti opportuni e ad assumere i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale convocazione dell'assemblea dei soci per la proposta di revoca dalla carica. Le relative comunicazioni saranno indirizzate direttamente a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'Organismo di vigilanza deve essere tenuto debitamente aggiornato riguardo ai provvedimenti adottati.

6.6. MISURE VERSO TERZI

Nell'ambito di rapporti di partnership e/o di collaborazione esistenti con: Consulenti, Collaboratori, o comunque terze parti; è preciso dovere di ARCHILOGY prevedere opportune misure che prevedano efficaci meccanismi deterrenti, nonché, nei casi più gravi, anche risolutivi.

Infatti, i comportamenti delle terze parti, anche di natura omissiva, che comportino violazioni e condotte in contrasto con le disposizioni e principi del presente Modello Organizzativo,

potranno determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, nonché la richiesta di risarcimento nel caso derivino danni alla Società.

7. FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

E' preciso impegno di ARCHILOGY dare ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno della Società dei principi contenuti nel presente Modello Organizzativo.

A tal fine, ARCHILOGY Srl pone in essere opportune iniziative atte a promuovere e a diffondere la conoscenza del presente Modello Organizzativo, avendo cura di operare una necessaria diversificazione di approfondimento a seconda del ruolo, responsabilità e compito in Società.

Il presente Modello Organizzativo è comunicato formalmente secondo le modalità di seguito descritte.

7.1.COMUNICAZIONE VERSO L'INTERNO

7.1.1. Comunicazione e formazione in generale

Al fine di assicurare la più completa ed ampia diffusione dei principi e delle regole previste dal presente Modello Organizzativo, questo è reso disponibile a tutti i dipendenti di ARCHILOGY

I dipendenti sono informati della redazione e dei successivi aggiornamenti del Modello Organizzativo.

Per tutti i dipendenti sono realizzate opportune attività di informazione (quali ad es. invio di email di aggiornamento, di comunicazione, etc..) oppure, iniziative di formazione in collaborazione con il direttore generale

La comunicazione riguarda a titolo esemplificativo:

- il Codice Etico;
- i diversi poteri autorizzativi;

- le linee di dipendenza gerarchica;
- le Procedure;
- i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano.

Per i dipendenti, in funzione del loro specifico ruolo nell'ambito delle attività oggetto di mappatura ai fini del Modello Organizzativo sono organizzate sessioni formative erogate anche per mezzo di soluzioni informatiche disponibili e supportate da materiale formativo appositamente realizzato.

7.1.2. Comunicazione e formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

La Società ha predisposto un adeguato e specifico sistema di comunicazione e formazione del personale di ARCHILOGY al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Infatti la circolazione delle informazioni all'interno della Società assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli.

Il coinvolgimento è realizzato attraverso riunioni periodiche che tengano conto delle richieste fissate dalla legislazione vigente utilizzando anche le riunioni previste per la gestione aziendale.

Lo svolgimento dei compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede una adeguata competenza, che occorre verificare ed alimentare.

A tal fine sono organizzati corsi di formazione finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello Organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a

comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello Organizzativo con particolare riferimento alla prevenzione dei reati in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

I corsi si svolgono in via telematica mediante quesiti scritti e saranno organizzati distinguendo il personale di ARCHILOGY con riferimento al loro posto di lavoro e alle loro mansioni.

Il corso di formazione si tiene:

- in occasione dell'assunzione;
- periodicamente secondo i fabbisogni rilevanti della Società.

7.1.3. Comunicazione e formazione

Oltre a quanto sopra previsto, i principi, le regole e le disposizioni del presente Modello Organizzativo, anche con riferimento alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, sono comunicati in maniera più specifica e mirata ai seguenti soggetti aziendali:

- membri del CdA;
- Responsabili di Unità Organizzative,
- Responsabili delle Aree aziendali e Responsabili delle Funzioni aziendali; o Dirigenti; o tutto il personale che, in ragione dell'attività, ruolo o mansione ricoperta in Società, risulti particolarmente coinvolto in Processi a rischio di reati previsti dal Decreto.

Il piano delle iniziative di comunicazione e formazione anche relativo alla prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza dei lavoratori è definito dall'Organismo di vigilanza, coadiuvato e in coordinamento con il direttore generale.

7.2.DIFFUSIONE VERSO L'ESTERNO

Nel rispetto dei principi fondamentali di ARCHILOGY, legati alla trasparenza, correttezza e integrità, l'adozione del Modello Organizzativo è comunicata e diffusa anche ai soggetti esterni

all'azienda, quali clienti, fornitori, partners e terzi in genere.

L'avvenuta comunicazione e l'impegno formale da parte dei suddetti soggetti esterni verso ARCHILOGY Srl, al rispetto dei principi del Codice Etico di ARCHILOGY Srl e del presente Modello Organizzativo, sono documentati attraverso la predisposizione di specifiche dichiarazioni o clausole contrattuali debitamente sottoposte ed accettate dalla controparte.

In merito agli adempimenti circa la comunicazione e diffusione all'esterno, si richiamano in particolare le seguenti responsabilità:

- ciascun Responsabile dell'Area aziendale, Responsabile dell'Unità Organizzativa e Responsabile della Funzione aziendale è responsabile di mantenere la corretta comunicazione sia al proprio interno, sia l'esterno dell'azienda, per ciò che concerne l'adozione e attuazione del Modello Organizzativo;
- l'Organismo di vigilanza effettua un'attività di supporto alle altre Funzioni aziendali, quando si debbano dare informazioni all'esterno di ARCHILOGY relative al Modello Organizzativo.

PARTE SPECIALE

ELENCO DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017]

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)

- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
- 11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018]
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
- 12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- 13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- 14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
- 15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di

mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

17. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

19. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

21. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

22. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- 23. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]**
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

PARTE SPECIALE A - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25, D.LGS. 231/01)

DESCRIZIONE SINTETICA DEI REATI

Si provvede di seguito a una breve descrizione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del decreto e contemplati dalla presente Parte Speciale "A".

- **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o altri Enti Pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle comunità europee (art. 640 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura se chiunque con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Inoltre, la pena è più grave se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare o se commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art.640 bis c.p.)**

È un'aggravante del delitto di truffa. Tale reato si configura se il

fatto dell'art. 640 c.p. riguarda un oggetto materiale specifico cioè contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di questo tipo, comunque concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità Europea.

In questo reato il danno patrimoniale dell'ente di identifica nel solo danno emergente.

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640 ter)

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

In questo reato non sono previsti artifici o raggiri, ma manipolazioni o alterazioni di un sistema informatico. Inoltre, qui non è richiesta l'induzione in errore perché la condotta investe il sistema informatico stesso.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)

- Documenti informatici (Art. 491 bis c.p.)

Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Tale reato si configura se la falsità riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

Il legislatore prevede la consumazione dei reati di falsità sin dal momento in cui i documenti vengono inseriti in un registro informatico o trasmessi telematicamente.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art.

615 ter c.p.)

Per sistema informatico si intende un insieme di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all'uomo attraverso il ricorso a tecnologie informatiche.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Viene sanzionato l'accesso virtuale quindi non comporta condotte di aggressione fisica al sistema.

La norma punisce sia l'accesso non autorizzato sia il mantenimento contro la volontà del gestore.

Il reato è aggravato se viene commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso di poteri o violazione di doveri oppure se commesso con l'uso della violenza su cose o persone o se dal fatto deriva distruzione o danneggiamento del sistema o interruzione del funzionamento o danneggiamento di dati, informazioni, programmi.

Inoltre, è prevista l'aggravante se i sistemi informatici o telematici sono di interesse militare o di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art.615 quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al

predetto scopo.

Viene ad ogni modo richiesto il dolo specifico costituito dal fine di procurarsi un profitto, di danneggiare o di permettere il danneggiamento o comunque il non funzionamento.

- **Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (Art. 615 quinquies c.p.)**

Per sistema informatico va inteso un insieme di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all'uomo attraverso il ricorso a tecnologie informatiche.

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Essendo un reato di pericolo per integrarlo non è richiesto che si verifichi il danneggiamento o l'interruzione, essendo sufficiente la mera elaborazione di un sistema, apparecchiatura o programma idoneo a creare il rischio di un danneggiamento.

- **Intercettazione, impedimento e interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe e si applica la stessa pena a chi rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di quelle comunicazioni.

Invece la pena è aggravata se il fatto è commesso in danno di un

sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; oppure da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; oppure da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies c.p.)**

Tale fattispecie di reato si configura nei casi in cui chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

È prevista un'aggravante qualora il fatto sia commesso in danno di un sistema informatico dello Stato, oppure sia commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con abuso della qualità di operatore del sistema, o se commesso da chi eserciti, anche abusivamente, la professione di investigatore privato.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art.635 bis c.p.)**

Questa fattispecie di reato si configura, se il fatto non costituisce più grave reato, quando chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il reato è aggravato se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi**

informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, se il fatto non costituisce più grave reato, quando chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Questa fattispecie di reato si qualifica quale delitto di attentato, per cui la condotta perseguita deve essere diretta a causare il danneggiamento informatico.

Sono previste 2 aggravati; nel caso in cui il danneggiamento o gli altri eventi di danno si realizzano e nel caso in cui il fatto è commesso con violenza o minaccia, oppure abusando della propria qualità di operatore informatico.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art.635 quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura, se il fatto non costituisce reato più grave, quando chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

È prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia o con abuso della qualità di operatore del sistema.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art.635 quinques c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura se la condotta di cui all'articolo

635 quater è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Inoltre, sono previste 2 aggravanti; Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile e se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Tale fattispecie è un delitto di attentato, per cui la condotta perseguita deve essere diretta a causare il danneggiamento informatico, ma anche idonea allo stesso sulla base della considerazione di condizioni storiche e sociali presenti al momento del fatto.

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (Art. 640 quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art.1 comma 11, D.L. 21 settembre 2019 n. 105)

La nuova disciplina si applica alle amministrazioni pubbliche, agli enti e agli operatori nazionali da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui

malfunzionamento, interruzione - anche parziali - ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o potere, costringa o induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

- **Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)**

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, per omettere, o ritardare atti del proprio ufficio. Il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore.

La corruzione c.d. propria, ossia finalizzata al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (ad esempio, accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), può essere commessa da un pubblico ufficiale e da qualsiasi persona incaricata di un pubblico servizio. La corruzione c.d. impropria, ossia finalizzata al compimento di un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), può essere commessa da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualifica di pubblico impiegato.

Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per la società), sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della società riceve denaro o altra utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri

d'ufficio), nei casi in cui l'attività svolta in concreto debba essere qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio. Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli (anche in tal caso, ove si tratti di istigazione alla corruzione impropria, l'incaricato di pubblico servizio deve rivestire, nel contempo, anche la qualifica di pubblico impiegato, non necessaria, invece, nel caso di istigazione alla corruzione propria).

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio al fine di favorire o danneggiare una parte in un procedimento penale, civile o amministrativo. L'ipotesi in esame può configurarsi in particolare qualora la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, un esponente aziendale corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

I reati di corruzione e concussione sopra descritti prevedono quali soggetti attivi il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio. Sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio coloro che svolgono una pubblica funzione legislativa (ad

esempio, parlamentari, membri del Governo, consiglieri regionali e provinciali, membri del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa, soggetti che svolgono funzioni ausiliarie, ecc.), giudiziaria (magistrati, ivi compresi quelli della Corte europea di giustizia e dei Tribunali internazionali, membri di collegi arbitrali rituali, ausiliari, ecc.) o amministrativa.

In tale ultima ampia categoria rientrano tutti coloro la cui attività sia regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di impiego o dipendenza con la Pubblica Amministrazione. Si ricordano, in particolare: dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri, degli enti territoriali; sindaci e amministratori locali, dipendenti di altri enti pubblici nazionali e internazionali compresi i privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (notai ecc.).

In tale ultima categoria rientrano inoltre i soggetti che svolgano una pubblica funzione o un pubblico servizio amministrativo nel contesto di società di diritto privato, per lo più derivate dalla privatizzazione di enti originariamente pubblici. La distinzione tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio si fonda sulla circostanza che solo il primo gode di peculiari poteri autoritativi, certificativi o di formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione.

Si considerano infine equiparati ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio coloro che – nel contesto europeo o in Stati esteri o in organismi internazionali – svolgono attività analoghe a quelle fin qui descritte.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art.319 quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto non costituisca

reato più grave, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

È punito inoltre anche chi dà o promette denaro o altra utilità.

A differenza della concussione, qui viene punito anche il soggetto indotto.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art.320 c.p.)**

Le ipotesi di corruzione per l'esercizio della propria funzione e per un atto contrario ai doveri d'ufficio si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio.

Per incaricati di pubblico servizio si intendono a coloro che svolgono un'attività caratterizzata dall'esercizio della pubblica funzione (come i pubblici ufficiali), ma priva dei poteri tipici di essa.

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art.322 bis c.p.)**

Le ipotesi di peculato, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione alla corruzione si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime

applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

- **Traffico di influenze illecite (Art.346 bis c.p.)**

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, fuori dai casi di concorso di reato, chiunque sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o

altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Sono previste 2 aggravanti; se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; e se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

È inoltre, prevista un'attenuante nel caso di particolare tenuità del fatto.

Per configurare questo reato è necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, alludendo ad una attività già compiuta o da compiersi. Inoltre, occorre che l'intermediario voglia effettivamente utilizzare il denaro o il vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale.

È un reato di pericolo in quanto si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario.

Il dolo richiesto è quello generico, consistente nella volontà di ottenere la remunerazione o la promessa in cambio dell'attività di intermediazione svolta o da svolgere, non rilevando l'effettiva condotta illecita del pubblico ufficiale corrotto.

- **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato,**

previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui:

- Chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- Chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- Chiunque non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Inoltre, risponde del reato chi legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

È prevista un attenuante se le condotte hanno ad oggetto monete che non hanno ancora corso legale.

Questa fattispecie di reato è a forma libera quindi la condotta può essere commessa con ogni mezzo.

È un reato di pericolo, quindi non occorre il danno per il configurarsi del reato.

È richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di falsificare, spendere o introdurre nello Stato monete false.

- **Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**

Tale fattispecie di reato punisce chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi

modo il valore ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati dall'articolo precedente.

Per esserci alterazione è richiesta una condotta che attribuisca alla monete l'apparenza di un valore superiore o inferiore, presupponendo tuttavia la genuinità della moneta.

- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura, fuori dai casi precedenti nell'ipotesi in cui si introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione. Per configurare questo reato è sufficiente che l'agente sia venuto in possesso delle monete a qualsiasi titolo con la consapevolezza della loro falsità.

- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

Qui è richiesto che l'agente abbia ricevuto le monete contraffatte in buona fede e quindi le abbia successivamente fatte circolare più che per vantaggio personale, per evitare il danno pecuniario dallo stesso patito, avendo ricevuto a sua volta monete contraffatte o alterate.

Ovviamente, affinché possa dirsi integrato il reato in esame è comunque necessario che l'agente al momento della spendita o della messa in circolazione fosse consapevole della falsità.

- **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo**

falsificati (art. 459 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui ci sia contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

Per valori da bollo si intendono la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi.

Al fine dell'integrazione del reato rientrano nella messa in circolazione dei valori di bollo tutte le possibili condotte di trasferimento ad altri del valore del bollo contraffatto o alterato.

- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)**

Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

Per carta filigranata s'intende la carta cui vengono realizzate le banconote e i valori di bollo e che può essere utilizzata solo dallo Stato o da enti dallo stesso autorizzati.

Questo è un reato di pericolo.

- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Soggiace alla stessa pena se le condotte hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad

assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

La fattispecie incrimina le attività meramente preparatorie alla falsificazione.

La disposizione prevede un reato di pericolo, punisce il solo fatto della fabbricazione, dell'acquisto o della detenzione di ogni mezzo, oggettivamente idoneo a compiere anche una parte soltanto del processo esecutivo della contraffazione delle monete, indipendentemente dall'uso, quindi, anche se non del tutto pronto all'uso immediato, o non del tutto idoneo, ma suscettivo di perfezionamento, purché abbia l'esclusiva destinazione alla falsificazione delle monete.

Si punisce la fabbricazione o la detenzione di simili strumenti, anche se non pienamente idonei allo scopo, purché lo possano divenire con accorte modifiche o integrazioni.

- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

Tale fattispecie di reato si configura quando chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Per uso di valori bollati contraffatti o alterati si intende l'impiego conforme alla naturale destinazione dei valori, non quindi la messa in circolazione.

Questo reato è punibile solo a titolo di dolo, quindi quando si ha la consapevolezza della falsità del valore da bollo al momento della ricezione.

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti

industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

È prevista una pena maggiore se si contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Per marchi si intendono i segni distintivi della provenienza dei prodotti da una determinata impresa.

Invece, per brevetti si intendono gli attestati con cui è stata concessa l'esclusiva per lo sfruttamento di un'opera dell'ingegno, mentre i disegni o modelli rappresentano i brevetti relativi a tali modelli o disegni.

Non occorre un'imitazione servile, basta l'idoneità a trarre in inganno i consumatori.

Per contraffazione si intende la riproduzione abusiva di un marchio o di altri segni distintivi, in modo idoneo a confondere i consumatori circa la provenienza del prodotto.

Per alterazione si intende la modifica del significato rappresentativo del marchio o del contrassegno.

Ovviamente, per la configurabilità del reato è necessario che il marchio, il brevetto, il modello industriale o il disegno siano stati oggetto di registrazione presso l'ufficio competente.

In questa fattispecie viene richiesto il dolo generico, consistente nella volontà della falsificazione, unitamente alla consapevolezza dell'avvenuta registrazione del marchio, del brevetto, del disegno o del modello industriale.

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Inoltre, è punito, con pena più lieve, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma.

In questa fattispecie le condotte richiedono il fine specifico del profitto o della vendita.

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

Questa ipotesi di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, se il fatto non costituisce un più grave reato.

La condotta deve comportare una modificazione o trasformazione irreversibile che rende la cosa dunque inutilizzabile.

Il bene giuridico tutelato dalla presente norma è di natura collettiva, consistente nel libero esercizio e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Inoltre, è previsto un aggravamento di pena se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il soggetto attivo del reato deve esercitare un'attività commerciale,

industriale o comunque produttiva, anche di fatto, in quanto non è richiesta la qualifica di imprenditore.

Questa fattispecie rientra tra i reati di pericolo, in quanto si perfeziona nel momento in cui vengono attuati atti di violenza o minaccia diretti ad impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell'attività economica altrui, la cui commissione è considerata dal legislatore come atto di concorrenza sleale.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, ossia la coscienza e volontà di commettere violenza o minaccia, con l'intento ulteriore di eliminare o scoraggiare l'altrui libertà di concorrenza.

- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

Questa fattispecie di reato si configura quando chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Il nocumento non è qualunque danno subito dall'azienda, ma occorre che il pregiudizio riguardi l'industria in generale.

La norma in oggetto appare di rarissima applicazione, dato che si richiede un danno all'industria nazionale, difficilmente arrecabile dalla mera condotta di chi metta in vendita prodotti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti.

- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Se il bene è prezioso la pena è

aggravata.

Questo è un reato proprio e nello specifico il soggetto attivo deve esercitare un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche di fatto.

La condotta di consegna si realizza non solo quando vi è una dazione materiale della cosa, ma anche nel caso si abbia la trasmissione di un documento equipollente, quale ad esempio la polizza di carico.

Non è richiesto il compimento di atti fraudolenti o dissimulazioni, in quanto la presenza di artifici e raggiri renderebbe applicabile la disciplina della truffa.

L'acquirente è colui che riceve la cosa in base ad un contratto lecito ed efficace.

La diversità può riguardare il genere o la specie, l'origine, la provenienza, la qualità e la quantità della cosa. Nel caso venga consegnato un bene completamente diverso per genere o specie da quello pattuito si parla di diversità essenziale, negli altri casi invece rileva piuttosto una difformità.

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

Questa fattispecie di reato si configura quando chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Nella messa in vendita rientrano dunque l'esposizione della merce, l'offerta nei listini, la detenzione in magazzino.

Per genuinità si intendono, secondo il criterio naturale gli alimenti che sono stati adulterati o contraffatti, ma al contempo la giurisprudenza ha riconosciuto come operante anche un criterio cosiddetto legale, in quanto vengono considerati non genuini anche

gli alimenti che non rispettano i requisiti imposti per legge e necessari per la loro qualificazione.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Nella messa in vendita rientrano dunque l'esposizione della merce, l'offerta nei listini, la detenzione in magazzino.

Il prodotto deve quindi essere idoneo a generare equivocità a riguardo dell'origine, provenienza o qualità. Si ricordi che la norma non richiede il compimento di atti fraudolenti o dissimulatori, ma solamente quindi un'attitudine ingannatoria e questa è valutata in base al consumatore medio.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

Questo reato punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Inoltre chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni.

Tale fattispecie è un reato comune, quindi il soggetto attivo non necessariamente deve essere un imprenditore o produttore.

Questa è una particolare ipotesi di ricettazione del marchio contraffatto.

Qui viene prevista la punibilità di chi semplicemente fabbrichi o adoperi i beni utilizzando il marchio contraffatto, con la consapevolezza dell'avvenuta registrazione dello stesso.

Infatti, il presupposto del reato è proprio la registrazione del marchio o del prodotto seguendo le norme italiane e comunitarie.

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

La contraffazione, consiste nella riproduzione abusiva dell'origine geografica o della denominazione, in modo idoneo a confondere i consumatori circa la provenienza del prodotto.

È sufficiente che la falsificazione investa gli elementi essenziali, in maniera comunque idonea a trarre in inganno, non essendo invece punibili il falso grossolano, innocuo o inutile.

Il falso grossolano è percepibile ictu oculi, il falso innocuo si realizza invece quando la contraffazione, pur essendo astrattamente idonee ad ingannare, non lo è in concreto, invece il falso inutile è un reato impossibile.

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]**

Tale ipotesi di reato punisce, fuori dai casi delle società quotate, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un

ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

- **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica una pena ridotta se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta oppure quando riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

- **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]**

Questa fattispecie di reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in

errore.

- **Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)**

Tale fattispecie punisce gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

La pena è aggravata se la condotta ha cagionato un danno ai soci e se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

- **Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando gli amministratori ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

È prevista un'ipotesi di estinzione del reato se si provvede alla restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Questa fattispecie punisce gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o

delle riserve non distribuibili per legge e gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

È prevista una causa di estinzione di reato se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Tale ipotesi di reato si configura se gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

È prevista una causa di estinzione di reato se risarciscono il danno ai creditori prima del giudizio.

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]**

Questo reato punisce l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Questa ipotesi di reato si configura se gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Tale fattispecie di reato si configura quando i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

È prevista un'ipotesi di estinzione del reato se i creditori vengono risarciti prima del giudizio.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]**

Questa ipotesi di reato si configura, se il fatto non costituisca reato più grave, quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà oppure se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si

tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**
[aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]

Questa ipotesi di reato prevede una pena attenuata rispetto a quella del reato precedente e si configura quando chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La stessa pena si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Questa ipotesi di reato si configura quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

La condotta di frode è caratterizzata da comportamenti artificiosi,

rappresentati da una componente simulatoria idonea a realizzare un inganno. Si qualifica come reato di evento, posto che per la consumazione è necessaria l'effettiva determinazione della maggioranza assembleare.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

La condotta tipica deve risultare oggettivamente artificiosa, venendo realizzata con modalità di azione tali da poter incidere sul normale andamento dei titoli.

Tale fattispecie è qualificata come reato di pericolo la cui consumazione non richiede la verifica della effettiva alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ma l'idoneità della condotta a produrre tale effetto.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)**

Questa ipotesi di reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono

fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Inoltre, sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

È prevista un'aggravante se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

È un reato di mera condotta che si consuma nel momento in cui viene celata all'organo di vigilanza la realtà economica, patrimoniale e finanziaria dei soggetti sottoposti al controllo.

- **Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)**
[modificato dal D.Lgs. 107/2018]

Questa fattispecie di reato si configura quando chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità

personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

- **Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)**

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

inoltre, si applica la stessa pena a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

- **Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)**

Questa ipotesi di reato punisce chi:

- a) abusa o tenta di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomanda ad altri di abusare di informazioni privilegiate o induce altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunica in modo illecito informazioni privilegiate.

- **Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)**

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Questa fattispecie di reato punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria.

La punibilità è correlata alla violazione di regole cautelari scritte o non scritte (per negligenza, imprudenza o imperizia), le quali impongono l'adozione di necessarie cautele al fine di impedire la messa in pericolo di determinati beni giuridici considerati rilevanti dal legislatore, e che l'evento non deve essere assolutamente voluto dal soggetto colpevole, nemmeno nella forma del dolo eventuale.

Si applica la disciplina del concorso formale di reati qualora dal fatto derivi la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone.

- **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale.

Sono previsti diversi aggravamenti di pena: se la lesione è grave, se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria.

La norma disciplina al primo comma le lesioni personali lievi e lievissime, qualora la malattia sia giudicata guaribile entro i 40 giorni.

Per malattia si intende una perturbazione funzionale, qualificandola come un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che implichi una sensibile menomazione funzionale dell'organismo.

- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Tale fattispecie di reato si configura quando, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

È prevista un'aggravante di pena quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Ed è prevista un'attenuante se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Il presupposto necessario del reato di riciclaggio, similmente a quanto avviene per il reato di ricettazione, è la precedente commissione di un altro fatto delittuoso, che non si richiede sia

stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo.

Si tratta di delitti di sola natura dolosa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, né le contravvenzioni né i delitti colposi.

Le condotte previste sono perseguibili solo se idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene.

Questo è un reato plurioffensivo, perché oltre al patrimonio, vengono tutelati altri beni giuridici come l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'ordine economico-finanziario.

È un reato comune perché può essere commesso da chiunque ad eccezione di chi ha concorso nel reato precedente.

Le condotte incriminate sono tre:

- la sostituzione, ovvero l'attività diretta alla ripulitura dell'oggetto del delitto presupposto, in modo da elidere un collegamento con l'attività criminosa precedente;
- il trasferimento, ossia le condotte consistenti in atti di disposizione del bene in modo da far perdere le tracce della provenienza, della titolarità e della effettiva destinazione;
- le altre operazioni per ostacolare l'identificazione, formulazione intesa a punire eventuali tecniche nuove di riciclaggio.

Per il configurarsi del reato di riciclaggio occorre che non ci sia accordo tra autore del delitto e futuro acquirente, se no in quel caso costituirebbe concorso di persone nel reato.

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura, fuori dei casi di concorso nel reato quando chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un

qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata o furto aggravato.

È prevista un'attenuante in base alla tenuità del fatto.

Il reato si configura anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Questa fattispecie di reato presuppone che in precedenza sia stato commesso un altro delitto, c.d. reato presupposto, che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo.

Il reato presupposto è un qualsiasi delitto di natura dolosa o colposa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, le contravvenzioni.

Il reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente nel reato presupposto.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

Questa fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

È prevista un'aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La condotta di questo reato consiste nell'impiego dei beni

provenienti da altro delitto in attività economiche e finanziarie.

- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)**

Tale fattispecie di reato si configura quando chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

È prevista una pena attenuata se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Invece, è prevista un'attenuante per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Questo è un reato plurioffensivo e proprio, che può essere commesso solamente dall'autore del reato presupposto o dal concorrente nel medesimo.

Per configurare tale fattispecie occorre che la condotta sia concretamente idonea ad ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa dei beni.

- **Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera**

dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

Tale ipotesi di reato si configura se il fatto è commesso per uso non personale quando chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.

Inoltre è punito chiunque a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

- **Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)**

Questa fattispecie di reato si configura quando chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza

variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare.

La pena è aggravata se questi reati sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- **Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)**

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori.

Inoltre, si configura questa fattispecie se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

È prevista un'aggravante se il fatto è di rilevante gravità.

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

Questa fattispecie di reato si configura nel caso in cui chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

È prevista un'aggravante se il fatto è di rilevante gravità.

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o

banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

Tale ipotesi di reato si configura, se il fatto è commesso per uso non personale, quando chiunque con fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio,

vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa

volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È prevista un'aggravante se chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

Invece, è prevista un'attenuante per particolare tenuità del fatto.

- **Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)**

Questo reato prevede l'applicazione della pena prevista dal 171 ter anche a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al

contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

- **Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).**

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

È prevista un'aggravante se il fatto è di rilevante gravità.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui chiunque, con violenza o minaccia, o

con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

La disposizione si riferisce sia all'imputato, che all'imputato in procedimento connesso, nonché al testimone assistito, ovvero il soggetto, indagato o imputato nello stesso processo o in un procedimento connesso, la cui posizione sia stata definita con sentenza irrevocabile.

Il soggetto passivo del reato è una persona chiamata a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria, la quale però conserva la facoltà di non rispondere

Il delitto in esame è un reato di evento quindi è configurabile il tentativo.

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

Questa fattispecie di reato si configura quando chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

È prevista un'aggravante quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Per inquinamento ambientale si intendono quelle condotte che, pur senza determinare un evento catastrofico dotato dei requisiti del

disastro, siano comunque altamente lesive per il bene ambiente.

Questo reato è un reato di evento, a forma libera, integrato dall'abuso. Con abuso si intende non solo l'assenza di qualsiasi titolo giustificativo, ma anche la presenza di un titolo scaduto o illegittimo.

L'evento può essere cagionato non solo con un'azione, ma anche con un'omissione, sotto forma di reato omissivo improprio.

Per compromissione si intende una modificazione peggiorativa irreversibile, mentre il mero deterioramento indica invece un danno reversibile.

In ogni caso la compromissione ed il deterioramento devono essere significativi e misurabili.

Per la condotta è richiesto il dolo generico, ovvero la volontà di compiere un abuso con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale, motivo per cui è configurabile anche il mero dolo eventuale.

- **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

Tale fattispecie punisce, chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434, abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

È prevista un'aggravante quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,

storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**

Questa fattispecie si configura se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite.

Inoltre è prevista un'ulteriore diminuzione di pena se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene.

- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

Questa ipotesi di reato si configura, se il fatto non costituisce più grave reato, quando chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

È prevista un'aggravante se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

E se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

- **Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**

Sono previste specifiche circostanze aggravanti quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal

presente titolo, quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Inoltre, la pena è aggravata se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

Questa fattispecie di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Inoltre punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

- **Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2,**

art. 3-bis e art. 6)

Questa fattispecie di reato si configura quando chiunque contravviene a quanto previsto agli articoli 1 e 2 - riguardanti gli esemplari indicati concernenti l'applicazione nella Comunità economica europea della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione.

L'Art.2 punisce chiunque importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene, trasporta anche per conto terzi esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell'allegato.

In ogni caso è vietato a chiunque commerciare o detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, nonché di specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)

Questa ipotesi di reato si configura quando chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

È prevista un'aggravante nel caso in cui le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla

parte terza del presente decreto.

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)**

Questa ipotesi di reato si configura quando chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Inoltre, è punito chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata.

- **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

È prevista un'aggravante se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

- **Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)**

Questo reato si configura quando chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)**

Tale fattispecie di reato si configura quando i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto e

quando chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte.

Inoltre, punisce chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-
quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]**

Questa fattispecie di reato si configura nel caso in cui chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

È prevista una circostanza aggravante se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Questo è un reato di pericolo, che non richiede pertanto un effettivo danno all'ambiente. La valutazione dell'ingente quantità spetterà dunque al giudice, il quale valuterà in concreta la sussistenza del presupposto.

- **Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)**

Tale ipotesi di reato punisce chi inizia a installare o esercita un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività.

Inoltre, punisce chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1.

Infine punisce chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 5.

- **Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)**

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4.

È prevista un'aggravante se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

- **Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)**

Questa fattispecie di reato punisce, salvo che il fatto costituisca più

grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4.

È prevista anche qui l'aggravante nel caso in cui la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

- **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)**

Questa disposizione prevede il divieto all'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92 e punisce chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo.

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)**

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico.

La pena è aggravata se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti.

Inoltre, è aggravata se il fatto è commesso al fine di reclutamento

di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento.

È prevista un'ulteriore ipotesi di reato, fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nel caso in cui chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico.

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato.

La disposizione prevede che lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)**

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di

fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

È prevista un'attenuante se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire trecento milioni.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)**

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire tre miliardi.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)**

Tale fattispecie di reato si configura quando chiunque, al fine di

consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il presupposto del reato è che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

È prevista un'attenuante se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)**

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)**

Questa fattispecie di reato si configura, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, quando chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

- **Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica oppure contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

È prevista un'aggravante nel caso in cui siano adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

La condotta deve essere compiuta prima che le sostanze alimentari siano state somministrate alle singole persone che le devono consumare.

Per adulterazione si intende la modificazione della natura genuina di una sostanza attraverso un procedimento nel quale si aggiungono o si sostituiscono elementi nocivi alla salute, con l'effetto di fare apparire come genuino un prodotto che in realtà non lo è.

Invece, per corrompimento si intende l'immissione negli alimenti o nelle bevande di sostanze che ne alterano l'essenza, guastando o viziando la composizione naturale e simulandone la genuinità in modo da renderle pericolose.

- **Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)**

Questa fattispecie di reato punisce chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica.

Per detenere per il commercio significa avere la disponibilità degli

alimenti o delle altre sostanze pericolose, che quindi possono essere prontamente commercializzate.

Per sostanze contraffatte s'intendono quelle sostanze che deliberatamente e fraudolentemente presentino false dichiarazioni a proposito delle loro origine o identità.

- **Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)**

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica.

È prevista una circostanza attenuante speciale nel caso in cui la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

- **Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)**

Questa fattispecie di reato si configura quando chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

È prevista un'aggravante di pena per chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Questi delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Per marchi si intendono i segni distintivi della provenienza dei prodotti da una determinata impresa.

Invece, per brevetti si intendono gli attestati con cui è stata concessa l'esclusiva per lo sfruttamento di un'opera.

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Inoltre, è punito chi, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma.

I delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Le condotte richiedono il fine specifico del profitto o della vendita.

- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

È prevista un'aggravante se si tratta di oggetti preziosi.

Questa fattispecie è un reato proprio infatti il soggetto attivo deve

esercitare un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche di fatto, in quanto non è richiesta la qualifica di imprenditore.

La condotta di consegna si realizza non solo quando vi è una dazione materiale della cosa, ma anche nel caso si abbia la trasmissione di un documento equipollente.

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

Questa ipotesi di reato si configura quando chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Il presupposto del reato è rappresentato dalla non genuinità degli alimenti, elemento che può essere valutato alla stregua di un criterio naturale ovvero si considerano gli alimenti che sono stati adulterati o contraffatti, ma al contempo può essere valutato alla stregua di un criterio cosiddetto legale, in quanto vengono considerati non genuini anche gli alimenti che non rispettano i requisiti imposti per legge e necessari per la loro qualificazione.

Per non genuina si intende la sostanza alimentare che sia stata contraffatta o alterata, con artificio, nella sua essenza o negli elementi.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Il prodotto deve quindi essere idoneo a generare equivocità a

riguardo dell'origine, provenienza o qualità.

La disposizione non richiede il compimento di atti fraudolenti o dissimulatori, ma solamente quindi un'attitudine ingannatoria, risultando sufficiente anche un'imitazione generica del prodotto, la quale deve essere valutata in riferimento al cosiddetto consumatore medio.

- **Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)**

Questa fattispecie di reato punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

I delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

- **Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio

supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio. Tenuto conto, peraltro, della molteplicità dei rapporti che il SECURITY KEY intrattiene con Amministrazioni Pubbliche, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ("Aree di Attività a Rischio") sono:

1. la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta

indette da Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e/o Organismi di diritto pubblico italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di asset (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) od altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato;

2. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;

3. richieste di provvedimenti amministrativi per lo svolgimento di attività proprie della Società; Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio:

lo svolgimento di attività di cui ai punti 1 in aree geografiche nelle quali le procedure stesse non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza; la partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1 in associazione con un Partner (es.: joint venture, anche in forma di ATI, consorzi, ecc.);

l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1, di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo. Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato Fabio Catanese.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in

essere da amministratori, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) del SECURITY KEY operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni, Fornitori e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni, Fornitori e Partner, tramite apposite clausole contrattuali - di:

1. stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l’attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
2. instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali, di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;

3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di: a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari; b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, o perché volti a promuovere la brand image della SECURITY KEY . Tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'OdV di effettuare verifiche al riguardo;

c) accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);

d) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;

e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;

f) ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o

vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia. Chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'OdV, che ne valuta la correttezza e provvede a far notificare a chi ha elargito tali omaggi la politica del SECURITY KEY in materia;

g) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

h) destinare/utilizzare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra: 1. La SECURITY KEY , non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali, Collaboratori esterni, Fornitori o Partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera;

2. i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla individuazione di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;

3. di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;

4. gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni

dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla SECURITY KEY S.p.A.;

5. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla SECURITY KEY S.p.A.;

6. nessun tipo di pagamento può esser effettuato in cash o in natura;

7. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto; 8. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità. Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito del SECURITY KEY .

PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

Individuazione del Responsabile Interno per le Singole Aree di Attività a Rischio

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

Il responsabile Risorse Umane individua le strutture aziendali che

operano nelle Aree di Attività a Rischio. In base a tale analisi provvederà all'individuazione dei soggetti interni (i "Responsabili Interni") responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;

- è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la P.A. nell'ambito dei procedimenti da espletare;

- conosce gli adempimenti da espletare e gli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. Se la dimensione dell'operazione lo richiede, il Responsabile Interno delega parte delle proprie attribuzioni a uno o più Responsabili Interni, dandone comunicazione al Direttore Risorse Umane. Il Responsabile Interno assicura il rispetto delle procedure aziendali relative alle attività a rischio e garantisce il rispetto del "sistema di tracciabilità" dell'intero processo di cui è responsabile, secondo cui ogni operazione è provvista di un adeguato supporto documentale. Ogni Responsabile Interno redige trimestralmente l'elenco delle operazioni in corso di esecuzione o la cui esecuzione sia stata conclusa nel trimestre, rientranti nelle attività a rischio della presente parte speciale, e il cui ammontare sia superiore a, indicando la fase procedurale nella quale esse si trovano. L'elenco è trasmesso all'OdV e all'Amministratore Delegato per il tramite della Direzione Risorse Umane.

Sistema di tracciabilità per le singole operazioni a rischio

Il sistema di tracciabilità indicato al punto precedente consente di ricostruire di ciascuna operazione a rischio i seguenti elementi: a)

esigenza aziendale che l'ha determinata e relative motivazioni (es.: progetto aziendale di riferimento, attività prevista nel piano strategico, etc.);

b) controparti che partecipano all'esecuzione dell'operazione;

c) generalità del Responsabile Interno relativo all'operazione ed eventuali sub Responsabili Interni;

d) unità organizzative aziendali che hanno concorso ad assumere le decisioni riguardanti l'operazione, con l'indicazione dei parametri di valutazione dell'operazione;

e) obbligazioni contrattuali assunte dall'Azienda e dalle controparti;

f) generalità dei soggetti esterni ai quali la società ha commissionato servizi di assistenza relativi all'operazione;

g) tutti gli altri elementi che, a giudizio del Responsabile Interno, hanno rilievo nell'esecuzione dell'operazione.

Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV

E' compito di ciascun Responsabile Interno di impartire ai propri collaboratori idonee istruzioni e indicazioni:

a) sui comportamenti che essi sono tenuti a seguire nell'ambito dell'operazione, in particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

b) sulla conservazione della documentazione riguardante l'operazione, al fine di assicurare la tracciabilità.

PROCEDURE OPERATIVE DI CONTROLLO

Sono definite le seguenti procedure di controllo.

Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici

ISTRUTTORIA

□□ Per ogni tipologia di investimento / spesa realizzati con fondi pubblici, sono stati definiti incarico, responsabilità e poteri da attribuire alla funzione preposta alla gestione dell'istruttoria.

□□ La funzione preposta mette a disposizione del vertice aziendale, che ha poteri per autorizzare l'avvio del procedimento, tutte le informazioni relative all'investimento o alla spesa da sostenere attraverso l'ottenimento di fondi pubblici, in modo puntuale, corretto e veritiero.

□□ La funzione preposta controlla la corretta archiviazione della documentazione al fine di consentire una verifica della stessa nel tempo.

AUTORIZZAZIONE

□□ Il vertice aziendale, dopo avere visionato la documentazione, autorizza l'avvio del procedimento e delega la funzione preposta alla presentazione della domanda relativa.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

□□ Il vertice aziendale verifica l'attendibilità delle stime e dei dati relativi alle proiezioni economiche e finanziarie.

□□ La funzione preposta controlla la coerenza dei dati aziendali esposti nella domanda con i dati richiesti dal "bando" (numero dipendenti, fatturato, zone obiettivo, de minimis ecc.).

ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Sono definiti incarico, responsabilità e poteri attribuiti alla funzione preposta alla gestione del progetto.

La funzione preposta, accertato l'esito del finanziamento ed ottenuti gli estremi della delibera dell'Ente preposto alla loro concessione, avvia l'investimento o la spesa controllando di non superare i termini previsti.

SVILUPPO DEL PROGETTO

La funzione preposta si attiva nei confronti dell'area amministrativa per ottenere, in itinere, tutte le informazioni tecniche, economiche e finanziarie necessarie.

La funzione preposta informa periodicamente l'Organo volitivo e tutte le altre funzioni, eventualmente coinvolte, intorno all'andamento del progetto, in termini di impiego delle risorse finanziarie, stato del progetto, analisi degli eventuali scostamenti, ecc..

RENDICONTAZIONE

La funzione preposta provvede all'archiviazione delle fatture passive e degli altri documenti di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati, controllando l'effettiva inerenza al progetto finanziato.

La funzione preposta provvede al controllo della documentazione comprovante l'utilizzo dei fondi posta in essere da soggetti esterni (eventuali fornitori del servizio: scuola di formazione, studio di ingegneria per progetti di ricerca tecnologica ecc.) al fine di verificarne la corrispondenza al vero (prescindendo dal fatto che "paga lo Stato").

La funzione preposta controlla le fatture passive e gli altri documenti di spesa presentati per evitare l'attribuzione di una stessa spesa a più progetti finanziati.

La funzione preposta predispone periodicamente un rendiconto sulle somme ottenute ed impiegate.

La funzione preposta predispone una relazione finale sui risultati ottenuti rispetto a quelli previsti.

PARTE SPECIALE B - REATI SOCIETARI

DESCRIZIONE SINTETICA DEI REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale B, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 ter del Decreto, che si possono raggruppare in 5 tipologie.

FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI.

- **False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)**

Si tratta di due ipotesi criminose la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni. La prima fattispecie (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) di natura delittuosa, è costruita come un reato di danno.

Le due fattispecie criminose si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni

determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta.

La responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

- **Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)**

Integra tale condotta criminosa chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari e con l'intenzione di ingannarli.

Lo schema di incriminazione ripropone il Modello delle false comunicazioni sociali, contemplando una fattispecie contravvenzionale di pericolo (seppur concreto) per le ipotesi in cui dalla falsità non derivi un danno patrimoniale per i destinatari del prospetto (1° comma) ed una fattispecie delittuosa per l'eventualità che il danno si verifichi (2° comma).

Si precisa che:

deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto (dolo generico);

la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;

□ □ la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dolo specifico). Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta incriminata. Il reato si configura come delitto o contravvenzione a seconda che la condotta abbia o meno cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto.

- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)**

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società del SECURITY KEY e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio): la legge, cioè, non ha inteso punire

anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

- **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Le condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

- **Illecite operazioni sulle azioni o Quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato può essere commesso dagli amministratori di SECURITY KEY S.p.A. in relazione alle azioni della Società, mentre nell'ipotesi di operazioni illecite sulle azioni della società

controllante, una responsabilità degli amministratori di SECURITY KEY S.p.A. è configurabile solo a titolo di concorso nel reato degli amministratori delle società controllate, ove vi sia determinazione o istigazione a commettere il reato nei confronti di questi ultimi. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.

- **Operazioni in Pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori (reato di evento). Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- **Formazione fittizia del capitale (art., 2632 c.c.)**

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti. Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci

prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori (reato di danno). Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori (reato proprio). Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Il reato è punito più gravemente nel caso in cui la condotta cagioni un danno.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico). Il reato è costruito come un "reato comune", che, cioè, può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti estranei alla società.

TUTELA PENALE DEL MERCATO

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie

false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

Il nuovo art. 25-sexies del decreto legislativo n. 231 (articolo relativo agli "Abusi di mercato"), mediante un rinvio al decreto legislativo n. 58 del 1998, ha introdotto, oltre al reato di abuso di informazioni privilegiate, anche il reato di manipolazione del mercato, che si differenzia da quello da ultimo esaminato esclusivamente quanto all'oggetto materiale, attenendo a strumenti finanziari quotati o per i quali sia stata presentata domanda di ammissione alla quotazione.

Si riportano le fattispecie penali di abuso di mercato:

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d.lgs. n. 58/1998).

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Manipolazione del mercato (art. 185, d.lgs. n. 58/1998).

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

□□la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma);

□□la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma). Si precisa che:

□□la prima ipotesi di reato si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);

□□la seconda ipotesi di reato configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, nonché altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti.

PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte può delinearsi una specifica area di attività astrattamente a rischio. Tuttavia, la SECURITY KEY svolge gran parte delle attività rientranti nelle aree di rischio potenziali sulla base di specifiche procedure scritte rispondenti ai criteri imposti dal D. Lgs. 231/01 per i modelli di organizzazione e controllo.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti (Aree di Attività a Rischio):

1. redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
2. operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
3. le attività soggette a vigilanza di autorità pubbliche (Autorità Garante per la concorrenza e il Mercato, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità Garante per la protezione dei dati personali) in base alla disciplina di settore. Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette Aree di Attività a Rischio le operazioni di conferimento, fusione e scissione. Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell' Amministratore Delegato di SECURITY KEY S.p.A.. Nella presente parte Speciale del Documento, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alle aree di rischio sopra indicate, vengono, comunque, indicati i principi di comportamento che SECURITY KEY S.p.A. intende porre a base dell'azione della Società relazione a tutti i comportamenti che possano integrare i reati societari previsti e

sanzionati ai sensi del dlgs. 231/01. Verranno altresì individuate, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio, le opportune misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee guida emanate dalla Confindustria. Saranno, infine definiti i compiti di verifica dell'OdV e le attività di diffusione del Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale "B" sono gli amministratori, direttori generali, sindaci, e liquidatori ("soggetti apicali") delle società del SECURITY KEY , nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito tutti denominati "Destinatari".

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico dei destinatari di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'esplicito obbligo a carico dei

Destinatari:

1. di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. di assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di: con riferimento al precedente punto 1: a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo; b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo; con riferimento all'obbligo

di cui al precedente punto 2: a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle qui di seguito descritte; b)

ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; c) acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale; d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno; e) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale; f) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli; con

riferimento al precedente punto 3 : a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale, della società di revisione o della Corte dei Conti; b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

con riferimento al precedente punto 4: a) omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni previste

dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale; b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società; c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

PRINCIPI APPLICATIVI DEL MODELLO

Vengono qui di seguito descritti i principi di attuazione dei comportamenti di cui sopra in relazione alle diverse tipologie dei reati societari.

Bilanci ed altre comunicazioni sociali

La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione e della relazione semestrale deve essere effettuata in base alle specifiche procedure aziendali esistenti in materia, che prevedono:

- la chiara determinazione dei dati e informazioni che ciascuna funzione deve fornire, attraverso i suoi responsabili, per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica della consegna dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte alle funzioni responsabili;
- la trasmissione di dati ed informazioni alla Direzione Amministrazione e Finanza attraverso il sistema informatico, che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- criteri e modalità per la trasmissione dei dati di bilancio da

parte delle società controllate, specificando le responsabilità relative alle varie fasi del processo e le formalità per la riconciliazione dei saldi infragruppo;

□□la tempestiva messa a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della bozza del bilancio e della relazione della società di revisione sul medesimo, e la predisposizione e conservazione di idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti;

□□riunioni del Collegio Sindacale, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio;

□□un programma di informazione e formazione rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio.

Inoltre:

□□La compagine societaria, prima della nomina del Collegio Sindacale, verifica che i membri del Collegio Sindacale e la stessa società (o sue collegate) non svolgano incarichi di consulenza per l'impresa;

□□Esiste una procedura per la periodica trasmissione e comunicazione dei dati al Collegio Sindacale;

□□La funzione delegata controlla la documentazione redatta dal Collegio Sindacale;

□□La funzione delegata riferisce ai vertici aziendali in relazione a tale controllo;

□□La funzione delegata attua una procedura di recepimento delle indicazioni fornite dal Collegio Sindacale;

la funzione delegata verifica che le società controllate facenti parte dell'area di consolidamento trasmettano tempestivamente i loro bilanci di esercizio;

esiste una procedura omogenea, trasmessa alle società controllate facenti parte dell'area di consolidamento, per la predisposizione della documentazione necessaria per la redazione del bilancio consolidato (modalità di redazione e tempistica);

la funzione delegata verifica il corretto inserimento delle società controllate nell'area di consolidamento;

la funzione delegata verifica l'osservanza delle disposizioni statutarie e di legge per la predisposizione e la pubblicità del bilancio consolidato

REDAZIONE DI ALTRI DOCUMENTI

La funzione delegata analizza la necessità della redazione di altri documenti informativi per particolari esigenze aziendali. (richiesta di finanziamenti, valutazione d'azienda, business plan ecc.)

La funzione delegata verifica che sia rispettato, in relazione alla redazione di tali documenti, il principio della separazione funzionale e della contrapposizione operativa tra chi redige le situazioni contabili, le proiezioni ecc. e chi ne effettua il controllo.

La funzione delegata verifica che tali documenti siano redatti attraverso l'utilizzo di strumenti in grado di garantire il collegamento tra registrazioni contabili ed extracontabili.

La funzione delegata effettua il controllo della correttezza del collegamento esistente tra registrazioni contabili ed extracontabili.

I vertici aziendali controllano che le funzioni delegate alla redazione di tali documenti adottino comportamenti etici nella predisposizione, utilizzo e comunicazione dei dati dell'impresa.

□ □ La funzione delegata verifica l'esistenza di un riscontro delle ipotesi che stanno alla base delle proiezioni (ricerche di mercato, evoluzione della domanda e dell'offerta ecc.) con documenti e comunicazioni di organismi indipendenti.

A fianco delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

1. programma di informazione e formazione rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle fattispecie di reato per le quali il Decreto sancisce una responsabilità della Società accanto a quella personale dell'autore del reato;
2. obbligo per i responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi che costituiscano il risultato di un'operazione di stima;
3. procedura che preveda almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra il Collegio Sindacale ed l'OdV, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio;
4. comunicazione all'OdV delle valutazioni che conducono alla scelta della società di revisione, in base non solo all'economicità dell'incarico, ma anche in base a criteri fondati sulla professionalità, l'esperienza nel settore, ecc.;
5. comunicazione sistematica all'OdV di qualsiasi incarico conferito o che si intenda conferire alla società di revisione diverso da quello concernente la certificazione del bilancio.

Tutela del capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, quelle di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni,

fusione e scissione, anche nell'ambito del Gruppo, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale devono essere svolte nel rispetto delle regole di Corporate Governance e delle procedure aziendali all'uopo predisposte, che:

□□ prevedono il parere del Responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza di SECURITY KEY S.p.A., la valutazione da parte dell'Amministratore Delegato e l'inoltro al Consiglio di Amministrazione della Società per l'approvazione delle operazioni societarie aventi ad oggetto la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, fusioni e scissioni, la riduzione e l'aumento del capitale sociale, anche attraverso conferimenti in natura;

□□ disciplinano le responsabilità decisionali ed operative per le singole operazioni con il predetto oggetto ed i meccanismi di coordinamento con le strutture centrali di SECURITY KEY S.p.A.;

□□ prevedono una riunione tra il Collegio Sindacale in merito alla destinazione di utili e riserve;

□□ stabiliscono regole di governo sulla destinazione di utili e riserve nelle società del Gruppo. A fianco delle regole di Corporate Governance e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

1. programma di informazione-formazione periodica di amministratori sulle fattispecie e modalità di realizzazione dei reati societari a tutela del capitale sociale sanzionati dal Decreto con la responsabilità della società;
2. informativa all'OdV su ciascuna iniziativa / proposta in materia proveniente dalle Direzioni di SECURITY KEY S.p.A.;
3. previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV,

per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di Corporate Governace, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti, da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti.

4. disposizioni relative alla destinazione degli utili alle riserve obbligatorie per legge.

Regolare funzionamento della società

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali e della società di revisione, in attuazione dei principi di comportamento previsti al n. 3 del precedente paragrafo le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle regole di Corporate Governace e delle procedure aziendali all'uopo predisposte, che prevedono:

l'affidamento alla Segreteria Generale della gestione dei rapporti con gli Organi di controllo, con compiti di coordinamento e di raccolta delle informazioni e documenti richiesti dagli organi di controllo e dalla società di revisione, e di valutazione della loro idoneità;

la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione, o sui quali il Collegio debba esprimere un parere ai sensi di legge;

la messa a disposizione del Collegio dei documenti sulla gestione della società per le verifiche periodiche.

Processo Finanziario

Entrando nel dettaglio per quanto riguarda il PROCESSO FINANZIARIO si applicano le seguenti procedure:

GESTIONE FLUSSI DI CASSA O DI TESORERIA

SCADENZIARIO PAGAMENTI: La funzione preposta

registra ed aggiorna periodicamente lo scadenziario analitico delle posizioni

debitorie. OPERAZIONI DI AUTORIZZAZIONE / VERIFICA PAGAMENTI

Esiste un sistema di deleghe e poteri di firma tale che non ci sia commistione tra chi impegna l'impresa all'acquisto e chi decide il pagamento delle forniture e delle prestazioni.

La funzione preposta controlla periodicamente l'anagrafica dei fornitori e la corretta codifica degli stessi.

La funzione preposta verifica a campione mensilmente i conti correnti dei fornitori. Il sistema informatico non permette che gli addetti possano variare le coordinate bancarie lavorando in home banking. Il Direttore Finanziario ha posto in essere una procedura di custodia della password per effettuare pagamenti home banking.

La funzione preposta controlla mensilmente i saldi dei fornitori (in concomitanza con l'effettuazione dei pagamenti mensili).

Non si eseguono pagamenti di anticipi ai fornitori.

Tutti i pagamenti vengono effettuati attraverso bonifico bancario o altre modalità "tracciabili" (assegno non trasferibile ecc.).

I libretti di assegni sono custoditi in luoghi ad accesso controllato. Il Direttore Finanziario ha posto in essere una procedura relativa all'utilizzo degli assegni ed alla loro custodia.

La funzione preposta controlla settimanalmente la consistenza fisica delle casse (sede, stabilimento e filiali). La funzione preposta verifica la

regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile afferente ai pagamenti.

GESTIONE INCASSI

SCADENZIARIO INCASSI La funzione preposta registra ed aggiorna lo scadenzario analitico delle posizioni creditorie.

OPERAZIONI DI VERIFICA INCASSI

La funzione preposta controlla, per ogni incasso, l'esistenza della documentazione giustificativa.

La funzione preposta controlla settimanalmente la corretta contabilizzazione di tutti i valori ricevuti con riconciliazione tra registro dei valori pervenuti e risultanza delle registrazioni.

Non sono accettati pagamenti per contanti.

La funzione preposta controlla mensilmente i saldi dei clienti.

La funzione preposta in caso di insoluto / mancato incasso (per valori rilevanti) procede prontamente ad interpellare un legale per il recupero del credito.

GESTIONE BANCHE

APERTURA, UTILIZZO, CONTROLLO E CHIUSURA DEI C/C

La funzione delegata (responsabile della gestione di tesoreria – Direttore Finanziario) ha definito, in coerenza con la politica creditizia dell'impresa, una specifica procedura per le operazioni di apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei c/c. Sono stati definiti i relativi poteri di firma.

La funzione delegata (responsabile della gestione di tesoreria – Direttore Finanziario) verifica annualmente le condizioni negoziate con gli istituti di credito.

Esiste un addetto, persona diversa da chi ha operato sui c/c e da chi ha contabilizzato, preposto ad effettuare mensilmente le

riconciliazioni bancarie.

□□La funzione delegata (responsabile della gestione di tesoreria – Direttore Finanziario) esamina mensilmente i movimenti effettuati sui c/c.

□□La funzione delegata (responsabile della gestione di tesoreria – Direttore Finanziario) controlla mensilmente gli utilizzi delle carte di credito aziendali.

GESTIONE FINANZIAMENTI

ANALISI DEI FABBISOGNI FINANZIARI E DELLE FONTI DI COPERTURA □□La funzione delegata (responsabile della gestione di tesoreria – Direttore Finanziario) analizza i fabbisogni finanziari e le relative fonti di copertura e relaziona settimanalmente in merito ai vertici aziendali.

□□I vertici aziendali definiscono i fabbisogni finanziari a medio - lungo termine e le forme e le fonti di copertura e ne danno evidenza in specifici report periodici.

□□I vertici aziendali autorizzano l'assunzione di passività a medio – lungo termine (oltre delega Direttore Finanziario) attraverso specifica deliberazione.

GESTIONE DEI FINANZIAMENTI □□La funzione delegata (responsabile della gestione di tesoreria – Direttore Finanziario) verifica mensilmente il corretto impiego delle fonti. □□La funzione delegata (responsabile della gestione di tesoreria – Direttore Finanziario) verifica periodicamente le condizioni applicate ai finanziamenti a medio – lungo termine in concomitanza con la registrazione degli interessi passivi. □□La funzione delegata (responsabile della gestione di tesoreria – Direttore Finanziario) verifica annualmente le garanzie rilasciate e la loro eventuale cancellazione. □□Esiste un addetto, persona

diversa rispetto a chi ha contabilizzato, preposto annualmente alla riconciliazione delle risultanze contabili con i piani di ammortamento.

GESTIONE INVESTIMENTI

ANALISI INVESTIMENTI FINANZIARI □□I vertici aziendali definiscono periodicamente gli investimenti finanziari a medio – lungo termine e ne danno evidenza in specifici report periodici.

□□I vertici aziendali verificano che gli investimenti programmati rispettino le norme statutarie e di legge. □□I vertici aziendali autorizzano gli investimenti a medio – lungo termine (oltre delega Direttore Finanziario) attraverso specifica deliberazione.

GESTIONE INVESTIMENTI FINANZIARI

□□La funzione delegata (responsabile della gestione di tesoreria – Direttore Finanziario) gestisce correttamente ed economicamente gli investimenti finanziari nel rispetto delle norme di legge e nei limiti della delega relazionando giornalmente in merito ai vertici aziendali.

□□I vertici aziendali verificano periodicamente l'operato della funzione delegata in merito alla gestione degli investimenti finanziari.

Processo amministrativo

Per il PROCESSO AMMINISTRATIVO le procedure di controllo di dettaglio sono le seguenti:

ATTIVITA' GENERALI

□□La funzione delegata verifica la congruenza del piano dei conti con quanto prescritto dagli articoli 2423 e seguenti del c.c.

□□La funzione delegata verifica la congruenza del piano dei conti con l'attività svolta dall'impresa. □□La funzione delegata verifica la correttezza nell'esecuzione delle operazioni sui saldi. □□La

funzione delegata verifica la congruenza del piano dei conti con le necessità informative aziendali (collegamento tra contabilità generale ed analitica).

CONTABILIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE

Non esiste un addetto preposto alla verifica a campione della sequenzialità dei protocolli in entrata ed in uscita.

Esiste un addetto preposto alla verifica settimanale a campione della sequenzialità delle fatture attive.

Esiste un addetto preposto alla verifica mensile della registrazione delle fatture passive. Gli addetti preposti alla contabilizzazione dei fatti aziendali (nelle diverse aree amministrative) controllano l'inerenza e congruenza dei documenti rispetto all'attività aziendale e riferiscono al responsabile. La funzione delegata verifica mensilmente la corretta contabilizzazione delle registrazioni contabili.

Aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria e le modalità di esecuzione del controllo da parte del Collegio Sindacale; previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, società di revisione e OdV, per verificare il l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di Corporate Governance.

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

a) con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, in ragione della circostanza che il bilancio di SECURITY KEY S.p.A. è controllato dal Collegio Sindacale

b) - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance per la prevenzione dei reati di

false comunicazioni sociali;

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

- vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte del Collegio Sindacale dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti da SECURITY KEY S.p.A.;

con riferimento alle altre attività a rischio:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance;

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE C - OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

DESCRIZIONE SINTETICA DEI REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale C, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 septies del Decreto.

OMICIDIO COLPOSO.

- [Art. 589 codice penale](#)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o

di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

LESIONIPERSONALICOLPOSE.

- **Art. 590 codice penale**

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo della Parte speciale C è esplicitare i requisiti del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro per la SECURITY KEY . Tali requisiti mirano ad aumentare l'efficienza operativa dell'azienda attraverso:

□□ chiara identificazione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito della sicurezza; □□ incremento della comunicazione interna e verso l'esterno; □□ aumentato livello di informazione e formazione del personale in materia della sicurezza;

□□ diminuzione di infortuni, incidenti e situazioni e comportamenti pericolosi, malattie professionali; □□ definizione di obiettivi e traguardi; □□ distribuzione di chiare procedure di lavoro.

I capitoli della presente Parte speciale descrivono le parti del sistema e la loro organizzazione, le interrelazioni tra i vari livelli di responsabilità, specificando la documentazione correlata a ciascuno dei requisiti del sistema. I contenuti della presente Parte speciale sono applicabili a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale.

Le procedure e la modulistica cui si fa riferimento nella presente Parte speciale sono elencate nel documento presente in azienda della Valutazione dei rischi.

Elenco della documentazione di Sistema, e comunque riassunte nelle tabelle che seguono.

MATRICE COMPITI RESPONSABILITA NOTIFICA
DIRIGENTE PREPOSTO NORME ACCESSO VISITATORI
RICHIESTA REQUISITI
CAPITOLATO PER LA SICUREZZA INFORMAZIONE E
COORDINAMENTO VERBALE DI INCONTRO
SOPRALLUOGO CONGIUNTO COMODATO D'USO

CONSEGNA AUTOVEICOLO REGISTRO USO AUTOMEZZI
AZIENDALI SEGNALZIONE SITUAZIONI PERICOLOSE
SEGNALAZIONE INCIDENTI SEGNALZIONE INFORTUNI
ELENCO DOC SGS REGISTRO PRESENZE CONSEGNA
MATERIALE INFORMATIVO SCHEDA ADDESTRAMENTO
VERBALE RIESAME PROGRAMMA DI AUDIT RAPPORTO
DI AUDIT NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE ELENCO
SEGNALETICA INDICAZIONI OPERATIVE PRODOTTI
PERICOLOSI MODULO CONSEGNA DPI LETTERA
DESIGNAZIONE ADDETTI VERBALE PROVA DI
EVACUAZIONE CHECK CONTROLLO CASSETTA PS

Riferimenti normativi e legislativi

Decreto Legislativo 81/2008.

ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

Requisiti generali

I datori di lavoro di sito hanno stabilito di applicare un Sistema di Gestione della Sicurezza (conforme alle Linee Guida Uni INAIL) ad ogni livello della propria organizzazione aziendale nonché alle singole attività e reparti. A tale scopo, i requisiti generali del Sistema consentono all'azienda di:

elaborare un'appropriata politica della sicurezza;
 identificare i pericoli e valutare i rischi connessi alle attività ed ai processi aziendali; individuare i requisiti legislativi rilevanti per l'azienda ed altri eventuali norme e regolamenti a cui l'azienda aderisce; stabilire gli obiettivi di miglioramento; impostare un programma di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in grado, attraverso la definizione di adeguate procedure, di attuare la politica della sicurezza e raggiungere gli obiettivi definiti;

□□impostare le fasi di pianificazione, controllo, monitoraggio, azioni correttive, audit e riesame per garantire che la politica della sicurezza sia rispettata e assicurare l'efficacia del SGSL;
□□adeguare l'impostazione del proprio SGSL ai mutamenti che potranno verificarsi sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione. I requisiti del SGSL vengono illustrati e descritti nei successivi capitoli della presente Parte speciale.

Politica

Il Datore di lavoro definisce, documenta e diffonde a tutti i livelli aziendali la “Politica per la sicurezza”, allo scopo di gestire e migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. La politica indica i valori essenziali ed identifica i principi di azione sui quali l'azienda intende impostare il proprio impegno verso il miglioramento in tema di sicurezza e salute sul lavoro.

Tale politica costituisce un impegno, espresso ed esplicitato dai vertici aziendali, nella programmazione, nella realizzazione e nel controllo di attività, generali e specifiche, riguardanti sia aspetti tecnici che organizzativi che influiscono sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il documento riportante la Politica aziendale per la Sicurezza, è diffuso a tutto il personale mediante affissione nella bacheca aziendale, consegna assieme alla busta paga, incontri di informazione / formazione.

Documenti di riferimento:

□□Politica della Sicurezza

Pianificazione per l'identificazione dei pericoli, la valutazione e il controllo dei rischi

- Valutazione dei rischi per i lavoratori

Il sistema prevede che l'identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e la programmazione delle misure di prevenzione e protezione, siano esplicitati mediante un corretto procedimento di analisi iniziale di tutti gli aspetti di salute e sicurezza. Il procedimento adottato per valutare i rischi dei lavoratori, nonché i criteri di identificazione dei pericoli, sono contenuti nel documento di valutazione dei rischi: DVR.

In tale documento sono riportate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente. L'organizzazione dispone di una specifica procedura per la continua identificazione dei pericoli, i criteri per determinare la scala di priorità delle misure di prevenzione e protezione, le modalità di redazione e revisione del documento di valutazione dei rischi.

- [Il documento di valutazione dei rischi](#)

Il Documento di Valutazione dei Rischi, costituendo la testimonianza del rispetto della legislazione in materia, fra i documenti interni risulta essere di estrema rilevanza e di riferimento per gli aspetti operativi del SGSL. Tale documento è adottato come uno dei riferimenti per il requisito relativo alla pianificazione.

- [Rischi di terzi](#)

Il sistema di gestione della sicurezza prende in considerazione anche i rischi ai quali sono soggetti appaltatori, lavoratori somministrati, visitatori o chiunque operi all'interno o per conto dell'azienda. Il sistema prevede la gestione dello scambio di informazioni tra appaltante ed appaltatore in relazione alla sicurezza, nonché il rispetto di clausole e regole da osservare durante l'esecuzione dei lavoratori.

[Documenti di riferimento:](#)

VALUTAZIONE RISCHI Documento di Valutazione dei Rischi SICUREZZA LAVORI IN APPALTO GESTIONE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO

Prescrizioni legali e regolamenti applicabili

L'efficacia del SGSL è conseguenza della sua conformità alla normativa e direttamente collegata al rispetto delle leggi applicabili. L'azienda è convinta che l'eventuale inadempienza debba essere localizzata e accidentale e non sistematica o importante.

L'azienda, facendo proprie le disposizioni normative in materia di sicurezza, ha predisposto un elenco della documentazione riguardante gli adempimenti previsti, sulla base della normativa applicabile. E' previsto inoltre l'aggiornamento periodico della stessa utilizzando fonti di informazione quali Notiziari delle associazioni di categoria, abbonamenti con riviste e/o periodici di settore, siti web.

Obiettivi

Gli obiettivi rappresentano il fine ultimo del SGSL e l'evidenza dell'applicazione dei concetti di miglioramento continuo. La definizione di obiettivi di miglioramento ragionevoli e verificabili e/o misurabili, comporta la programmazione delle attività da svolgere per poterli raggiungere.

Per l'identificazione degli obiettivi vengono considerati i seguenti aspetti e priorità:

Aspetti

Norme di legge applicabili; Aspetti di sicurezza; Scelte tecnologiche; Disponibilità finanziarie; Natura dei processi e fasi lavorative; Termini contrattuali;

Parti coinvolte (lavoratori, organi di controllo, ecc.) **Priorità**

□□Obblighi di legge; □□Esito della valutazione dei rischi;
□□Analisi infortuni, incidenti, non conformità; □□Concertazione aziendale; □□Ottimizzazione delle risorse (umane, tecniche, finanziarie, ecc.)

Documenti di riferimento:

□□Politica della sicurezza □□ VALUTAZIONE RISCHI
□□DVR Documento di valutazione dei rischi

Programma di gestione della sicurezza

Al fine di raggiungere gli obiettivi definiti, l'azienda promuove appositi programmi di gestione della sicurezza. Per ciascun obiettivo individua quindi le responsabilità di attuazione, le modalità di monitoraggio e la frequenza di monitoraggio o i tempi di attuazione, oltre che le procedure di riferimento per l'attuazione degli interventi.

Gli obiettivi specifici derivanti direttamente dal processo di Valutazione dei rischi ed esplicitati nel programma delle misure di prevenzione e protezione (parte integrante del DVR) vengono attuati e verificati secondo quanto previsto dal DVR stesso. Gli obiettivi di miglioramento, di carattere più generale, che derivano direttamente dalla Politica per la sicurezza, sono esplicitati in sede di Riesame ed attribuiti come obiettivi di ruolo alle figure aventi maggiore rilevanza nello sviluppo del SGSL.

Con frequenza almeno annuale, il datore di lavoro di sito provvede, quindi, alla valutazione dei risultati del complesso del monitoraggio ed al Riesame del SGSL, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi prefissati.

Documenti di riferimento:

□□DVR - Programma delle misure di prevenzione e protezione

Implementazione

- **Struttura e responsabilità**

Per permettere e facilitare la gestione operativa del SGSL sono definite le responsabilità ed autorità. La definizione della struttura organizzativa aziendale è compiutamente descritta e resa nota a tutto il personale operante in azienda. Risultano definiti, per ogni funzione aziendale avente rilevanza ai fini della sicurezza, compiti, responsabilità e mansioni. Sono esplicitati i ruoli di specifiche figure a norma di legge ed il loro inquadramento nell'ambito del SGSL, nonché i compiti e le responsabilità di dirigenti, preposti e lavoratori.

Documenti di riferimento:

□□STRUTTURA SISTEMA □□Organigramma aziendale per la salute e la sicurezza sul lavoro

Addestramento, consapevolezza e competenza

L'informazione, formazione e addestramento del personale rivestono un ruolo fondamentale; allo scopo è gestita sia l'informazione/formazione relativa alle figure professionali previste dalla normativa (Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, Squadra per la gestione delle Emergenze, Squadra intervento di Primo Soccorso, RSPP), che la formazione relativa alla conoscenza delle metodologie di lavoro, delle attrezzature e dei processi produttivi ai fini della salvaguardia della salute propria ed altrui. Mediante l'implementazione della comunicazione interna in materia di sicurezza sul lavoro e l'adozione di misure idonee a promuovere la partecipazione dei lavoratori, l'Azienda intende far acquisire una consapevolezza del lavoro sicuro per rendere efficace il SGSL.

La competenza è intesa in termini di appropriate attività di addestramento, informazione, formazione ed esperienza. Allo

scopo di fornire criteri per la programmazione della informazione – formazione - addestramento, per implementare la comunicazione interna in materia di sicurezza e rendere partecipi i lavoratori, è stata predisposta apposita procedura.

- **Pianificazione della formazione, informazione, addestramento**

L'azienda ha stabilito e mantiene operativo una programmazione delle iniziative di informazione/addestramento/formazione (costituente parte integrante del DVR) del personale atto a coprire le seguenti aree:

- Conoscenza dei requisiti del SGSL e degli specifici ruoli e responsabilità;
- Informazione, formazione, addestramento per ogni lavoratore ed in particolare per coloro che cambiano reparto di lavoro/mansione e nuovi assunti;
- Formazione prevista a norma di legge per ricoprire determinati ruoli (RSPP, RLS, squadre emergenza);

L'attività di informazione, formazione e addestramento viene registrata con apposita modulistica.

Documenti di riferimento:

- INFORMAZIONE FORMAZIONE

Consultazione e comunicazione

La consultazione deriva, in primo luogo, dagli obblighi di legge relativi alla rappresentanza dei lavoratori ed al loro coinvolgimento nelle scelte strategiche in materia di sicurezza. Mediante opportune modalità, le segnalazioni e gli eventuali consigli in materia di sicurezza da parte dei lavoratori vengono incoraggiate.

Per definire quanto sopra indicato e favorire il flusso delle comunicazioni interne all'azienda e verso l'esterno viene predisposta una apposita procedura.

Documenti di riferimento:

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

Documentazione

Al fine di assicurare che il SGSL sia compreso, mantenuto attivo ed implementato, l'Azienda ha predisposto adeguata documentazione. Tale documentazione viene periodicamente aggiornata, secondo le esigenze, controllata e distribuita secondo apposita procedura per consentire il mantenimento di una gestione efficace

Allo stesso modo viene gestita e controllata la documentazione di origine esterna che abbia rilevanza in materia di sicurezza e del SGSL.

Documenti di riferimento:

GESTIONE DOCUMENTAZIONE

Controllo dei documenti e dei dati

Il controllo della documentazione, assicurato mediante apposita procedura, è finalizzato a consentire che:

i documenti possano essere localizzati; i documenti siano periodicamente rivisti e, se necessario, modificati ed approvati secondo specifiche modalità, anche in funzione dell'evoluzione normativa che regola la materia; i documenti siano disponibili nella loro edizione aggiornata in ogni luogo in cui siano condotte attività inerenti il SGSL.

Documenti di riferimento:

GESTIONE DOCUMENTAZIONE

Controllo operativo

Stabilito che i rischi da gestire mediante il controllo operativo sono quelli considerati significativi a seguito della valutazione dei rischi, l'Azienda definisce quali debbano essere le misure di

controllo da implementare e per quali processi/attività. Sono dunque presenti e predisposti strumenti per la gestione ed il controllo operativo di:

Utilizzazione di macchine ed attrezzature; Dispositivi di Protezione Individuali; Sostanze e preparati pericolosi ;
 Segnaletica di sicurezza ;
 Controlli periodici, manutenzioni e verifiche; Sorveglianza sanitaria; Appalti.

Documenti di riferimento:

GESTIONE DPI MANUTENZIONE SEGNALETICA DI SICUREZZA SORVEGLIANZA SANITARIA SOSTANZE PERICOLOSE RISORSE STRUMENTALI SICUREZZA LAVORI IN APPALTO

Preparazione alle emergenze e risposte

Sono considerati gli aspetti relativi alle eventuali situazioni di emergenza che si potrebbero verificare, quali:

emergenze per infortunio; emergenze incendio di origine interna o esterna; emergenze per sversamenti di sostanze e prodotti pericolosi; emergenze esterne dovute a fenomeni meteorologici o naturali di particolare gravità; emergenze per malfunzionamento impianti (es. black out).

Allo scopo l'azienda ha predisposto un piano di emergenza ed ha provveduto alla designazione, formazione ed addestramento della Squadra per la Gestione dell'Emergenza e Squadra per gli interventi di Primo Soccorso, come previsto comunque dalla normativa vigente ed applicabile. Il sistema di gestione dell'emergenza contempla l'attivazione ed il coordinamento con le strutture esterne di soccorso, l'informazione al personale sia interno che esterno (visitatori, appaltatori).

Il sistema di gestione della sicurezza assicura la verifica dei sistemi di emergenza in maniera da garantire il corretto funzionamento nel momento del bisogno.

Documenti di riferimento:

- GESTIONE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO

Controlli e azioni correttive

- Sorveglianza e misurazioni

I risultati in materia di sicurezza sono valutati con regolarità e tenuti sotto controllo. Lo scopo è quello di verificare la costante e corretta applicazione del SGSL e consentire la pianificazione delle attività di miglioramento. Viene periodicamente valutata l'adeguatezza delle modalità con cui l'azienda risponde ai requisiti normativi, verificando che risultino appropriate ai bisogni, alla politica ed agli obiettivi. La gestione del SGSL prevede l'adozione di misure di tipo preventivo o reattivo; in particolare è svolto un controllo di tipo preventivo per valutare la conformità del sistema rispetto a tutte le attività condotte. In caso di non conformità, incidenti o infortuni, comportamenti pericolosi sono adottate misure correttive e/o preventive per la gestione efficace di tali eventi; tra queste ad esempio l'avvio di un'indagine interna. Entrambe le tipologie di misure hanno lo scopo di stabilire se gli obiettivi sono raggiunti. Vengono eseguite misurazioni relative ai parametri che possono avere influenza sui rischi in azienda. Il caso specifico più diretto è quello della valutazione del rischio rumore, che deve essere condotta periodicamente dall'azienda per poter definire adeguate misure di protezione e prevenzione. Altro caso può essere la misurazione della concentrazione di sostanze aerodisperse in ambiente di lavoro per confrontare i risultati con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene del

lavoro. L'azienda, per l'esecuzione delle misure si affida ad azienda esterna qualificata; i requisiti relativi alla conformità della strumentazione, la taratura e la calibrazione della stessa, sono controllati in sede di valutazione dell'offerta del fornitore.

Documenti di riferimento:

□ □ VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE

Incidenti, infortuni, situazioni e comportamenti pericolosi, azioni preventive e correttive

Allo scopo di raccogliere una serie di dati indicativa del comportamento tenuto dal personale sul luogo di lavoro, è stato avviato un serio e costante programma per la rilevazione di infortuni, incidenti e non conformità, delle situazioni e dei comportamenti pericolosi.

Sono allo scopo state predisposte procedure indicanti la responsabilità e l'autorità per il trattamento di tali condizioni, le conseguenti indagini, le azioni per ridurre qualsiasi rischio causato dalle stesse, le verifiche della loro attuazione ed efficacia.

- **Situazioni e dei comportamenti pericolosi**

E' prevista la registrazione di situazioni e comportamenti pericolosi, il trattamento risolutivo, il responsabile di tale trattamento. In presenza di eventi riconducibili ad infortuni o incidente viene stabilito l'avvio di una verifica interna che consenta di evidenziare le condizioni che hanno determinato l'evento di definire conseguentemente le azioni da intraprendere.

- **Azioni preventive**

L'azione preventiva viene attivata per risolvere potenziali cause di situazioni e dei comportamenti pericolosi, incidente o infortunio. Può quindi derivare da segnalazioni, da verifiche interne, dal riesame della direzione.

- **Incidenti ed infortuni**

Poiché la gestione degli incidenti e degli infortuni, nonché la loro analisi riveste importanza primaria nel campo della gestione della sicurezza, i dati relativi a questi aspetti sono analizzati nel modo più completo possibile. E' prevista un'adeguata formazione del personale affinché comprenda l'utilità di segnalare situazioni di pericolo, anche nel caso in cui non abbiano determinato un evento effettivamente accidentale. L'organizzazione mantiene un registro di tutti gli infortuni.

- **Non conformità e azioni correttive**

Le principali tipologie di non conformità che possono essere riscontrate in azienda sono riferibili ad una delle seguenti situazioni:

- Mancato rispetto delle procedure di sicurezza
- Mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati nella Pianificazione
- Inosservanza dei requisiti di legge sulla sicurezza.

Chiunque individua una situazione non conforme, verificatasi a seguito delle situazioni descritte o di altre possibili cause, deve segnalarla tempestivamente al proprio Responsabile di Funzione il quale la trasmette alla Direzione Aziendale e per conoscenza al Responsabile SPP di sito. È poi compito del Datore di Lavoro, con Responsabile SPP, e con l'eventuale consultazione di RLS e Medico Competente, provvedere alla gestione della stessa, eventualmente individuando soluzioni operative o azioni correttive. Questo implica la definizione dei tempi previsti e delle responsabilità per l'esecuzione delle azioni.

Registrazioni

Apposite registrazioni sono conservate per dimostrare che il SGSL è effettivamente implementato e che tutti i processi sono condotti

in condizioni controllate. Le registrazioni sulla sicurezza sono rese in forma leggibile e correttamente conservate. In particolare le registrazioni:

- relative all'informazione, formazione ed addestramento ed in particolare a quello previsto da norma di legge;
- relative alle ispezioni ed alle verifiche di monitoraggio;
- relative agli aspetti di consultazione e comunicazione; di aspetti inerenti la sorveglianza sanitaria;
- sulla gestione dei dispositivi di protezione individuale;
- sulla gestione della manutenzione; sulla gestione delle emergenze; sulla valutazione dei rischi ed i documenti ad essa associati; sulla gestione di infortuni, incidenti, non conformità, situazioni e comportamenti pericolosi; sul riesame della direzione.

Documenti di riferimento:

- Tutte le Procedure ed i moduli del SGSL Tutte i documenti richiamati nelle procedure.

Verifiche ispettive interne

E' prevista la conduzione di verifiche per determinare l'implementazione, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema. Tali verifiche riguardano la politica e gli obiettivi per la sicurezza, i contenuti delle procedure, le condizioni operative presenti sui luoghi di lavoro. Le verifiche sono condotte da personale interno o esterno all'organizzazione, precedentemente qualificato, indipendente e competente, secondo quanto definito nell'apposita procedura.

I risultati sono registrati e trasmessi alla direzione. Viene predisposto un piano annuale di verifiche in maniera da comprendere tutte le attività soggette al SGSL.

Documenti di riferimento:

□ □ VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE

Riesame della Direzione

Il riesame del sistema, effettuato dalla direzione aziendale, rappresenta l'anello finale e di inizio del ciclo di miglioramento continuo. E' previsto il riesame del SGSL con frequenza almeno annuale, e lo stesso ottempera anche all'obbligo posto in capo al datore di lavoro di eseguire la riunione periodica della sicurezza ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 81/2008.

Il processo di riesame assicura che le informazioni siano raccolte in modo da consentire una valutazione completa delle performance ottenute ed una conseguente nuova pianificazione delle attività di miglioramento.

Documenti di riferimento:

□ □ RIESAME SISTEMA

PARTE SPECIALE D I REATI INFORMATICI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale D, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 bis del Decreto.

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- ^[L]_[SEP]accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);^[L]_[SEP]
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di

- comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);^[L]_[SEP]
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);^[L]_[SEP]
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);^[L]_[SEP]
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);^[L]_[SEP]
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);^[L]_[SEP]
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);^[L]_[SEP]
 - frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);^[L]_[SEP]

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo della Parte speciale D è esplicitare i requisiti del Sistema di Gestione degli impianti informatici. Tali requisiti mirano ad aumentare l'efficienza operativa dell'azienda attraverso:

- □□ chiara identificazione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito della sicurezza della rete informatica;
- incremento della comunicazione interna e verso l'esterno; □□ aumentato livello di informazione e formazione del personale in materia della sicurezza informatica;
- □□ diminuzione situazioni e comportamenti pericolose;
- definizione di obiettivi e traguardi; □□ distribuzione di chiare procedure di lavoro.

- I capitoli della presente Parte speciale descrivono le parti del sistema e la loro organizzazione, le interrelazioni tra i vari livelli di responsabilità, specificando la documentazione correlata a ciascuno dei requisiti del sistema. I contenuti della presente Parte speciale sono applicabili a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale.
- Le procedure e la modulistica cui si fa riferimento nella presente Parte speciale sono elencate nel documento presente in azienda della Valutazione del DPSS.

PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'abuso del mezzo informatico. Tenuto conto che la SECURITY KEY utilizza rete informatica e postazioni singole, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio (“Aree di Attività a Rischio”) sono:

1. L'accesso alla rete aziendale.
2. La tutela dei dati e delle firme digitali.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) del SECURITY KEY operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni, Fornitori e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni, Fornitori e Partner, tramite apposite clausole contrattuali.

L'azienda ha posto in essere un programma di controllo gestionale delle reti e DPSS.

In ogni caso visti i reati previsti dal Decreto il rischi di commissione degli stessi è minimo.

PARTE SPECIALE E I REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA E L'INDUSTRIA

In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater 513-bis e 514.

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo della Parte speciale E è esplicitare i requisiti diretti a evitare la commissione dei reati. Tali requisiti mirano ad aumentare l'efficienza operativa dell'azienda attraverso:

- □□ chiara identificazione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito della sicurezza dell'acquisto e vendite beni;
□□ incremento della comunicazione interna e verso l'esterno; □□ aumentato livello di informazione e formazione del personale in materia in particolare degli agenti di commercio;
- □□ diminuzione situazioni e comportamenti pericolose;
□□ definizione di obiettivi e traguardi; □□ distribuzione di chiare procedure di lavoro.
- I capitoli della presente Parte speciale descrivono le parti del sistema e la loro organizzazione, le interrelazioni tra i vari livelli di responsabilità, specificando la documentazione

correlata a ciascuno dei requisiti del sistema. I contenuti della presente Parte speciale sono applicabili a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale.

- Le procedure e la modulistica cui si fa riferimento nella presente Parte speciale consistono nell'acquisizione della documentazione attestante la titolarità dei marchi, brevetti, licenze ecc. che garantiscono la legittimità dell'acquisto e vendita dei beni.

PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati hanno come presupposto la vendita e acquisto di beni contraffatti.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") del SECURITY KEY operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni, Agenti, Fornitori e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito obbligo - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni, Agenti, Fornitori e Partner, tramite apposite clausole contrattuali.

In ogni caso visti i reati previsti dal Decreto il rischio di commissione degli stessi è minimo.

PARTE SPECIALE F - IL SISTEMA DISCIPLINARE

Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. 231/2001 approvato dal Consiglio di Amministrazione di SECURITY KEY S.p.A. (Modello) è costituito dalla costruzione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazioni delle regole di condotta aziendali prescinde dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dalla Società in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Sanzioni per i lavoratori subordinati

I comportamenti tenuti dai lavoratori subordinati in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori subordinati esse rientrano tra quelle previste dalle "Norme Disciplinari" aziendali, nel rispetto delle procedure previste dall'art.7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il presente Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al Contratto Nazionale di Lavoro applicato in azienda. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

A. RIMPROVERO VERBALE B. RIMPROVERO

SCRITTO incorre nei provvedimenti di richiamo verbale o ammonizione scritta secondo la gravità della violazione il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. ometta di dare comunicazione all'OdV delle Informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, purchè tale condotta non sia comunque diretta in modo univoco alla commissione del Reato o non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto; C. MULTA NON SUPERIORE

ALL'IMPORTO DI 3 ORE DI LAVORO incorre nel provvedimento della multa il dipendente che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. ometta di dare comunicazione all'OdV delle Informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti più volte, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, prima ancora che tali violazioni siano state accertate e contestate, purchè tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco alla commissione del Reato o non determinino l'applicazione di misure previste dal Decreto; D. SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE PER UN PERIODO NON

SUPERIORE A GIORNI 5 incorre nei provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di cinque giorni il dipendente che nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, arrechi danno alla Società o la

esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della stessa, purché tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco alla commissione del Reato o non determinino l'applicazione di misure previste dal Decreto; La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa.

E. LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

il lavoratore che adotti nell'espletamento delle Attività Sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001, indipendentemente dal fatto che tale comportamento possa determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un grave nocumento per l'azienda nonché un'azione che costituisce delitto ai termini di legge di cui all'art. 167, 1° c. lett. a) c.c.n.l., costituendo ciò una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro (art. 2119 del Codice Civile).

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale. Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dal Direttore Risorse Umane.

Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni mediante affissione nelle bacheche aziendali del "Sistema Disciplinare" e l'inserimento dello stesso nelle "Norme Disciplinari".

Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere al Presidente, l'irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri precedentemente indicati e del comportamento tenuto prima (ad esempio le eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (ad esempio la comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dirigenti nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e di eventuali normative speciali applicabili sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

A. CENSURA SCRITTA; B. SOSPENSIONE
DISCIPLINARE; C. SPOSTAMENTO AD ALTRO
INCARICO; D. LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO
MOTIVO; E. LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'OdV. In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dirigenti della Società, si prevede che:

in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali

o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nella censura scritta consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;

□□ in caso di violazione non grave, ma reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento della sospensione disciplinare;

□□ in caso di violazione di lieve gravità di una o più regole procedurali comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento dello spostamento ad altro incarico;

□□ in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento per giustificato motivo;

□□ laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa.

Inoltre, per i dirigenti della Società, costituirà violazione del Modello sanzionabile anche la violazione dell'obbligo di direzione o vigilanza sui sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello.

10.4 Misure nei confronti degli Amministratori dei Sindaci e dei Membri dell'OdV

In caso di violazione del Modello da parte dei Consiglieri di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informerà il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la

convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee.

A. RICHIAMO SCRITTO; B. SOSPENSIONE TEMPORANEA DALLA CARICA; C. REVOCA DALLA CARICA.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere da uno o più membri dell'Organo Dirigente della Società, si prevede che:

□□ in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro dell'Organo Dirigente incorra nel richiamo scritto consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;

□□ in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro dell'Organo Dirigente incorre nel provvedimento della sospensione temporanea dalla carica;

□□ in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, il membro dell'Organo Dirigente incorre nella revoca dalla carica.

Inoltre, per i membri dell'Organo Dirigente della Società, costituirà violazione del Modello sanzionabile anche la violazione dell'obbligo di direzione o vigilanza sui sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello. In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale della Società, l'OdV informerà l'Organo Dirigente il quale prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la

gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

Qualora l'Organo Dirigente fosse informato in merito a violazioni del Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, il detto Organo Dirigente provvederà in collaborazione con il Collegio Sindacale ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente dell'OdV che sia anche un dipendente della Società si applicheranno le sanzioni di cui ai Paragrafi 6.2 e 6.3. In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale terranno sempre informato l'OdV.

Misure nei confronti di consulenti e partner commerciali

Ogni violazione da parte dei consulenti o dei partner commerciali delle Regole di Condotta di cui al presente Modello o di commissione di reati sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti che prevederanno in tal caso la risoluzione per fatto e colpa dell'interessato, salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D.Lgs 231/2001.